

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

835^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag.V-XII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-38

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 39-52

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 53-77

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3915) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base

all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica in relazione alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro:

D'Alì (FI) Pag. 3

Verifica del numero legale 3

INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 MAGGIO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4566

PRESIDENTE 3

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915:

VEGAS (FI) 4

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA.

PETTINATO (Verdi), relatore . . . Pag. 5, 6, 7 e passim	Articolo 5 ed emendamenti Pag. 42
MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia 5, 6, 9 e passim	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 42
CENTARO (FI) 6, 18, 20	Articolo 6 ed emendamento 43
D'ALÌ (FI) 9, 18, 26	Articolo 7 ed emendamenti 44
CARUSO Antonino (AN) 8, 10, 11 e passim	Articolo 8 ed emendamento 50
RUSSO (DS) 15, 22	Articoli 9 e 10 51
Verifiche del numero legale 10, 18, 26	Articolo 11 ed emendamento 51
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 11, 12, 14 e passim	Articolo 12 52
Discussione del disegno di legge:	
(4575) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato:	ALLEGATO B
FOLLIERI (PPI), relatore 27	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 53
Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 28	INSINDACABILITÀ
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4575:	Non luogo a deliberare 61
PRESIDENTE 29, 31, 33	DISEGNI DI LEGGE
CENTARO (FI) 29	Nuova assegnazione 61
VALENTINO (AN) 31	Rimessione all'Assemblea 61
GRECO (FI) 33	
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2000 37	GOVERNO
	Trasmissione di documenti 62
ALLEGATO A	INTERROGAZIONI
DISEGNO DI LEGGE N. 3915:	Annunzio 36
Articolo 4 ed emendamenti 39	Interrogazioni 62
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 41	Da svolgere in Commissione 77
	Ritiro 78

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 16,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,08 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Comunica che, onde consentire ai senatori di partecipare alla votazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un componente del Consiglio superiore della magistratura, la seduta terminerà alle ore 18,30.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3915) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles*

il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (Approvato dalla Camera dei deputati)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica in relazione alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, e passa alla votazione degli identici 4.1 e 4.2.

D'ALÌ (FI). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,30.

Inserimento all'ordine del giorno delle sedute di giovedì 11 maggio del disegno di legge n. 4566

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, il disegno di legge n. 4566 è inserito all'ordine del giorno delle sedute di domani. Comunica pertanto i termini per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni e per la presentazione degli emendamenti. (v. Resoconto stenografico).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione degli emendamenti 4.1 e 4.2.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore VEGAS (FI), il Senato respinge gli identici emendamenti 4.1 e 4.2. È poi approvato il 4.3, interamente sostitutivo dell'articolo 4; di conseguenza risultano preclusi tutti i rimanenti emendamenti. Sono poi approvati il 4.0.1 e il 4.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DI PIETRO (*Misto-DU*). Il 5.1 si intende illustrato.

PETTINATO, *relatore*. Illustra gli emendamenti 5.2, 5.0.1 e 5.0.2, che adeguano le sanzioni al calcolo in euro rispetto all'Ecu precedentemente utilizzato. È contrario al 5.1.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario al 5.1, mentre è favorevole agli emendamenti dei relatori.

Il Senato respinge il 5.1 ed approva il 5.2, nonché l'articolo 5, nel testo emendato. Approva altresì gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole all'emendamento.

Il Senato approva l'emendamento 6.1 e l'articolo 6, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CENTARO (*FI*). Il 7.1 intende limitare la quantità di deleghe concesse al Governo, che spesso ne fa abuso, mentre il 7.12 si illustra da sé.

PETTINATO, *relatore*. Dà conto degli emendamenti dei relatori, che accolgono alcune indicazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e adeguano la normativa ad alcune disposizioni del codice civile per quanto concerne la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti diversi da

quelli presentati dai relatori, ad eccezione degli emendamenti 7.19 (Nuovo testo), 7.20 e 7.21, sui quali si rimette alle decisioni dell'Assemblea.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.3 e 7.17. Si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 (Testo corretto), 7.18, 7.19 (Nuovo testo) e 7.20. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

D'ALÌ (FI). Il Gruppo Forza Italia voterà favore della proposta di sopprimere l'articolo 7, nella considerazione che la normazione in materia di responsabilità personale dei cittadini non può essere attribuita al Governo mediante una delega. Chiede la verifica del numero legale.

Previo verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 7.1.

CARUSO Antonino (AN). Il nuovo testo dell'emendamento 7.2 ha l'obiettivo di rendere più leggibile la lettera a) del comma 1. Chiede la votazione nominale con sistema elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 7.2 (Nuovo testo). Successivamente il Senato approva l'emendamento 7.3 e respinge il 7.4.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARUSO Antonino (AN), respinge l'emendamento 7.5. Vengono quindi respinti gli emendamenti 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10.

CARUSO Antonino (AN). Dichiaro voto favorevole sugli identici 7.11 e 7.12 tendenti a sopprimere la sanzione impropria della confisca dei beni «anche nella forma per equivalente», che si configura come legge del taglione. Chiede che la votazione sia nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge gli emendamenti 7.11 e 7.12, tra loro identici. Vengono quindi approvati gli emendamenti 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 (Testo corretto), 7.17 e 7.18.

CARUSO Antonino (AN). Ribadisce le ragioni del 7.19 (Nuovo testo) e ne chiede la votazione nominale elettronica, anticipando analoga richiesta per i successivi 7.20 e 7.21.

RUSSO (DS). I tre emendamenti cui fa riferimento il senatore Caruso pongono problemi reali e, pur essendo forse troppo analitici, complessivamente meritano il voto favorevole del Gruppo DS.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, il Senato approva gli emendamenti 7.19 (Nuovo testo), 7.20 e 7.21.

D'ALÌ (FI). Dichiaro il voto contrario del Gruppo sull'articolo 7 e chiede la verifica del numero legale.

Previa verifica del numero legale, il Senato approva l'articolo 7 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e dell'emendamento soppressivo ad esso riferito.

CENTARO (FI). Anche questa richiesta di soppressione dell'articolo 8 è motivata dall'introduzione nel testo di una delega al Governo, peraltro inutile, considerato che le modalità di richiesta di pronunzie alla Corte di giustizia europea da parte di organi giurisdizionali nazionali potevano essere regolamentate senza ricorrere allo strumento legislativo.

PETTINATO, *relatore*. Esprime parere contrario.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 8. Risultano quindi approvati gli articoli 9 e 10.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 11.1 è stato ritirato.

Il Senato approva gli articoli 11 e 12.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CENTARO (FI). Forza Italia voterà contro il disegno di legge nel suo complesso, giudicando inammissibile che l'attuazione di accordi internazionali passi anche attraverso ulteriori deleghe al Governo, tanto più in materie delicate come l'individuazione di responsabilità di tipo amministrativo o la regolamentazione delle modalità attraverso cui verrà sancita la subordinazione del giudice nazionale all'attività interpretativa della Corte di giustizia europea. Va infine stigmatizzato l'imbarbarimento nel modo di legiferare concretizzantesi nell'introduzione della confisca per equivalente. (*Applausi dal Gruppo FI*).

RUSSO (DS). Il Gruppo DS voterà con profonda convinzione a favore del disegno di legge, in quanto esso consente la ratifica di accordi internazionali di grande importanza che realizzano la cooperazione a livello europeo per combattere il fenomeno della corruzione. Va ricordato che il principio della confisca per equivalente è già presente nell'ordinamento in relazione al reato di usura e risponde ad un impegno assunto in sede europea. Il ricorso alla delega, poi, è stato deciso di comune accordo dalle Commissioni riunite individuando in questo strumento il più adatto ad inserire nell'ordinamento la parte veramente innovativa del dise-

gno di legge, cioè la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, per la quale è stata scelta una soluzione più cauta rispetto a quella ottimale dell'estensione della responsabilità penale. *(Applausi dal Gruppo DS).*

CARUSO Antonino (AN). Alleanza Nazionale voterà contro il disegno di legge per censurare l'inserimento in un unico testo del recepimento di ben sette atti internazionali e di numerose modifiche al codice penale. Il metodo più corretto per affrontare una materia così delicata sarebbe stato quello di assegnarne totalmente l'esame al Parlamento, anche perché dal testo emerge una tendenza ad estendere la portata degli accordi internazionali stipulati, prevedendo misure più restrittive, come nel caso della confisca di beni per equivalente. Peraltro, il Parlamento non dovrebbe limitarsi a recepire quanto deciso a livello europeo, ma dovrebbe anche preoccuparsi della compatibilità delle nuove previsioni con la sistematicità dell'ordinamento giuridico nazionale. *(Applausi dal Gruppo AN).*

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, richiesta dal senatore D'ALÌ (FI), il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica in relazione alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro», autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario. (Applausi dai Gruppi DS, Verdi e PPI).

Discussione del disegno di legge:

(4575) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di integrare la relazione scritta.

FOLLIERI, *relatore* Il decreto-legge modifica la legge n. 479 del 1999, per allungare i termini della custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato. Annuncia poi la presentazione da parte della 2^a Commissione permanente di una serie di emendamenti che incidono su tale disciplina. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Comunica che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 4602, deferito alla 10^a Commissione permanente e alla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento; tali Commissioni sono autorizzate a convocarsi in orari non coincidenti con le sedute dell'Assemblea. (*v. Resoconto stenografico*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4575

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CENTARO (*FI*). In mancanza di un indirizzo politico unitario sui temi della giustizia, a causa della disomogeneità della maggioranza, si continua a legiferare sotto la spinta emotiva e con strumenti di urgenza anche a breve distanza dal varo della «legge Carotti» che, alla fine dello scorso anno, ha innovato profondamente il giudizio abbreviato. Infatti, nell'attesa che fosse depositata una sentenza enciclopedica, erano decorsi i termini di custodia cautelare per numerosi imputati e, al fine di evitarne la scarcerazione, si è reso necessario intervenire con il decreto-legge. Invece, sarebbe più opportuno incidere sulla produttività dei magistrati, sul controllo del territorio ai fini della prevenzione dei reati e sul rispetto delle leggi vigenti. (*Applausi dei senatori Greco e Valentino*).

VALENTINO (*AN*). La ponderosità della sentenza del tribunale di Reggio Calabria è stata causata dalla necessità di giustificare i numerosi ergastoli comminati sulla base di mere dichiarazioni dei pentiti, senza riscontri oggettivi e per fatti gravi, a dimostrazione della disarmante conduzione delle investigazioni. Anche questo elemento sottolinea le lacune cui il Governo avrebbe dovuto provvedere con il pacchetto Flick, la cui introduzione al contrario non ha prodotto apprezzabili risultati. (*Applausi dal Gruppo AN*).

GRECO (*FI*). Già in occasione dell'approvazione nel dicembre 1999 della legge n. 479 il suo Gruppo aveva evidenziato le incongruenze che rendevano necessario prorogare i termini per l'entrata in vigore del giudizio abbreviato, previsti invece dalla maggioranza di centro-sinistra per il 2

gennaio 2000. Nonostante siano condivisibili nel merito gli emendamenti presentati dalla 2^a Commissione permanente, non si può non sottolineare questo modo di legiferare improvvisato e frutto soprattutto dell'emergenza. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Valentino*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

SPECCHIA, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute dell'11 maggio. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 18,23.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,03*).

Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Agostini, Barbieri, Barrile, Bernasconi, Bertoni, Bo, Bobbio, Borroni, Carcarino, Cecchi Gori, De Martino Francesco, D'Urso, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lauricella, Lavagnini, Leone, Lubrano di Ricco, Manconi, Palumbo, Papini, Passigli, Piloni, Rocchi, Staniscia, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, De Carolis, Diana Lino e Robol, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Loreto e Terracini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Martelli, Cioni, Dolazza, Provera, Rigo e Rizzi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Corrao, Jacchia e Pianetta, per attività della Commissione affari esteri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,08).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Per consentire agli onorevoli senatori di prendere parte alle votazioni del Parlamento in seduta comune, che si riunirà alle ore 18, la seduta in corso terminerà alle ore 18,30. La chiama infatti avrà inizio dagli onorevoli deputati.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3915) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (Approvato dalla Camera dei deputati)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stra-*

nieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica in relazione alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3915, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.2.

Verifica del numero legale

D'ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Chiedo al senatore segretario di controllare che a ciascuna luce corrisponda un senatore o una senatrice.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,30).

Inserimento all'ordine del giorno delle sedute di giovedì 11 maggio del disegno di legge n. 4566

PRESIDENTE. Il Presidente della 1^a Commissione permanente ha rappresentato l'urgenza dell'esame del disegno di legge: «Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova» (4566).

Se non vi sono osservazioni, l'ordine del giorno dell'Assemblea di domani, giovedì 11 maggio, è integrato con la discussione del predetto provvedimento.

A tal fine, le Commissioni chiamate ad esprimere il proprio parere dovranno pronunciarsi entro le ore 9,30 di domani per consentire alla Commissione di merito di riferire all'Assemblea.

Gli emendamenti all'Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 10,30 di domani.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.2.

Verifica del numero legale

VEGAS. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero, identico all'emendamento 4.2, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dai relatori, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Conseguentemente, risultano preclusi gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

DI PIETRO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.1.

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 5.2, 5.0.1 e 5.0.2 derivano dall'adeguamento delle sanzioni all'Euro e non più all'Ecu; pertanto, le cifre tonde in Ecu diventano, in questo caso, frazioni.

Con l'occasione, anticipo il parere contrario sull'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.2, 5.0.1 e 5.0.2, presentati dai relatori, e parere contrario sull'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Di Pietro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un solo emendamento, che invito i relatori ad illustrare.

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 6.1 in quanto sostanzialmente identico agli emendamenti riferiti all'articolo 5; anche in questo caso, infatti, si è in presenza di un adeguamento all'Euro.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, l'emendamento 7.1 tende a sopprimere l'articolo in relazione ad un orientamento assolutamente diffuso nella nostra parte politica, cioè di evitare che il Parlamento sia bypassato attraverso costanti, frequentissime deleghe al Governo nelle materie più disparate, ma soprattutto in materie così specifiche che dovrebbero comunque passare al vaglio, al confronto dialettico proprio delle Commissioni parlamentari e poi dell'Aula, come nel caso della delega che è contenuta nell'articolo 7.

Si parla di delega per una responsabilità amministrativa connessa alla commissione di determinati reati da parte di enti, società e quant'altro, ed evidentemente, sia ai fini del nesso di causalità, sia ai fini del legame con il reato, sia ai fini della specificazione del tipo di responsabilità, della titolarità di questa responsabilità e della sua previsione in termini generali, a nostro parere comunque tutta la materia doveva essere disciplinata attraverso un disegno di legge conseguente a questo in esame ma che comunque potesse passare attraverso un esame da parte del Parlamento.

Esprimo quindi assoluta contrarietà a questo modo di legiferare, frutto della notevole limitazione derivante dalla sentenza della Corte costituzionale alla possibilità di emanare decreti-legge nelle materie più disparate. Infatti, mentre il decreto-legge comunque passa all'esame del Parlamento, il decreto legislativo raccoglie soltanto il parere, obbligatorio ma certamente non vincolante, delle competenti Commissioni parlamentari, a cui il Governo poi regolarmente non si attiene, andando anzi addirittura

regolarmente ben oltre la delega conferitagli (e i casi ormai sono tantissimi).

Per quanto attiene all'emendamento 7.12, esso tende ad eliminare, nella lettera *f*) del comma 1, le parole: «anche nella forma per equivalente» e al riguardo si ripete quella valutazione espressa in relazione alla soppressione dell'articolo 322-*ter* del codice penale, cioè a quella possibilità di una sorta di confisca di beni che non attengono al prodotto, al prezzo e al profitto del reato. In realtà qui si opera una confusione di piani normativi, perché, accanto alla confisca che, nella sua disciplina generale, si riferisce al prezzo, al prodotto, al profitto del reato, vi è anche l'azione risarcitoria. Allora, nel momento in cui si ipotizza una confisca per equivalente, al di là degli esempi suggestivi già fatti nella precedente discussione, c'è da chiedersi se poi sarà comunque ammissibile un'azione risarcitoria, in che limiti e in che termini, e quali beni potrà riguardare.

Da qui pertanto la necessità di un rientro nella disciplina generale, e quindi di evitare l'ingresso nel nostro ordinamento di una previsione che produrrebbe delle conseguenze non facilmente calcolabili in questo momento.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Antonino Caruso, gli emendamenti di cui è primo firmatario si danno per illustrati.

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 7.3 recepisce un suggerimento che in questo senso è contenuto nella relazione della cosiddetta Commissione Grosso e che appare giustificato dal fatto che si tratta di reati in generale connessi con l'attività d'impresa svolta da persone giuridiche o da enti privi di personalità giuridica e, date le possibili materie alle quali l'emendamento si applica (ricorderò l'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, l'adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, eccetera), sono ipotesi che tipicamente o frequentemente sono legate anche ad attività in sede extranazionale e che quindi sono in rapporto con l'Unione europea. Quest'emendamento si prefigge l'obiettivo della tutela di coloro che vengono in contatto con l'impresa in quanto fruitori dei beni e dei servizi prodotti dall'impresa stessa.

L'emendamento 7.13, accanto all'ipotesi prevista della chiusura o interdizione temporanea dello stabilimento dall'attività di impresa, introduce la previsione dell'ipotesi di chiusura e di interdizione definitiva giustificate in riferimento all'eventualità, peraltro prevista nel testo del disegno di legge, che l'attività illecita costituisca l'unico fine per cui la persona giuridica o l'ente di fatto siano stati costituiti.

L'emendamento 7.14 introduce una proposta che riprende un suggerimento contenuto nella raccomandazione n. 88 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata nell'ottobre 1988, sul tema della responsabilità delle imprese e delle persone giuridiche per i reati commessi nell'esercizio della loro attività. Si tratta di ipotesi che tipicamente si connette all'oggetto del disegno di legge.

Per quanto concerne l'emendamento 7.15 occorre sottolineare che, a differenza del testo licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura, nel testo approvato dalle Commissioni riunite in sede referente non è contenuto alcun rinvio alle disposizioni della legge n. 689 del 1981. Questa soluzione, è stata condivisa e appare in linea di massima condivisibile, in quanto la citata legge del 1981 è costruita sul presupposto che il soggetto responsabile della violazione sia una persona fisica mentre il rinvio alle norme sulla procedura di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative e di successivo contorno giurisdizionale sembra inutile in considerazione del fatto che la delega prevede che le sanzioni amministrative nei confronti delle persone giuridiche siano applicate sempre e comunque nell'ambito del procedimento penale. È parso opportuno tuttavia introdurre una disposizione analoga all'articolo 1 della legge n. 689 che chiarisca, al di là di ogni dubbio, che nella materia in esame la disciplina delle sanzioni amministrative è comunque soggetta al principio di legalità. La materia è stata peraltro oggetto di pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 49 del 1999).

L'emendamento 7.16 tende ad introdurre una previsione modellata essenzialmente sullo schema dell'articolo 389 del codice penale, che sanziona l'inosservanza degli obblighi e dei divieti inerenti alla pena accessoria. I limiti minimo e massimo di pena sono stati ripresi dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 205 del 1999 in materia di depenalizzazione dei reati minori. Quest'ultima prevede un'analoga ipotesi di sanzione penale a garanzia del rispetto di una sanzione amministrativa consistente nel divieto di svolgere una determinata attività. Diversamente la disciplina sarebbe rimasta priva di sanzione.

L'emendamento 7.17 si propone di disciplinare l'effetto del decorso del tempo sulle sanzioni amministrative nei confronti delle persone giuridiche e degli enti di fatto, analogamente a quanto previsto dall'articolo 28 della legge n. 689 del 1981 per le sanzioni amministrative nei confronti delle persone fisiche.

La proposta contenuta nell'emendamento 7.18 riprende un suggerimento contenuto nella già citata raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata nell'ottobre 1988, sul tema della responsabilità delle persone giuridiche per i fatti commessi nell'esercizio della loro attività.

PRESIDENTE. Senatore Caruso Antonino, avevo dato per illustrati i suoi emendamenti poiché non era presente in Aula. Intende illustrarli adesso o intervenire in sede di dichiarazione di voto?

CARUSO Antonino. Signor Presidente, a questo punto interverrò in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La ringrazio della sua cortesia.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2 nel nuovo testo, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12.

Per quanto riguarda gli emendamenti 7.19, nel nuovo testo, 7.20 e 7.21, essi sono estremamente interessanti; attengono alla tutela del socio che non abbia svolto attività nella commissione del fatto delittuoso in presenza di un'ipotesi di sanzioni amministrative e pecuniarie applicate alle persone giuridiche o comunque a persone diverse dalle persone fisiche.

I tre emendamenti hanno articolazioni diverse e si riferiscono ad ipotesi differenti: tutela del socio, recesso del socio e risarcimento del danno. Sugli emendamenti 7.19, 7.20 e 7.21 i relatori si rimettono all'Aula.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2 (Nuovo testo), 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 e 7.21.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 7.3 e 7.17.

Per quanto riguarda gli emendamenti 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 (Testo corretto), 7.18, 7.19 (Nuovo testo) e 7.20, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, noi sosteniamo la validità dell'emendamento in esame. Vorrei chiedere alla Presidenza se, considerando quello in esame uno degli articoli principali del provvedimento assieme all'articolo 8, non ritenga di dover applicare la consuetudine, introdotta in questa legislatura in Assemblea (laddove si prevedono deleghe in materia così rilevante come quella qui prevista riguardo alla responsabilità personale dei cittadini, che viene affidata non alla normazione parlamentare ma ad un decreto legislativo del Governo), secondo la quale è richiesta la presenza del numero legale in sede di votazione finale del provvedimento.

PRESIDENTE. Si tratta di due articoli su dodici. Il Regolamento la prevede nel caso di prevalente contenuto di delegazione legislativa.

D'ALÌ. Signor Presidente, non è una prevalenza numerica ma una prevalenza qualitativa del concetto stesso di delega.

PRESIDENTE. Si tratta anche di una ratifica, quindi direi di no.

D'ALÌ. Comunque, sottolineando ancora una volta il fatto che con l'articolo 7 si verrebbe ad affidare al Governo una delega in tema di responsabilità, anche se solo amministrativa, delle persone, con tutte le implicazioni che ciò comporta (tema che, a nostro avviso, dovrebbe essere

riservato solamente alla funzione legislativa del Parlamento e non del Governo in materia appunto di decreti delegati), noi ribadiamo il nostro voto favorevole sull'emendamento 7.1 e chiediamo che prima della votazione venga verificata la presenza del numero legale in Aula.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2 (Nuovo testo).

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, intervengo per osservare che tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo sono stati estremamente ermetici nel rassegnare il parere sostanzialmente negativo su tutti gli emendamenti, con ovvia eccezione per i ripensamenti dei relatori rispetto ad alcune parti del testo, scritto fondamentalmente da loro. A ciò fa eccezione – per bontà del senatore Pettinato – quanto si riferisce agli emendamenti 7.19 (Nuovo testo), 7.20 e 7.21, che raccolgono qualche preoccupazione nei confronti degli investitori, dei risparmiatori, degli anelli deboli della catena che, anche attraverso questo provvedimento, viene resa più rigida.

Sto cogliendo l'occasione per sottolineare l'incomprensibilità delle ragioni per le quali sono stati giudicati inaccoglibili diversi emendamenti; l'emendamento 7.2 (Nuovo testo) mi sembra rispondere ad un semplice, e tutto sommato modesto, obiettivo: quello di rendere leggibile la norma nei

tempi di apnea che sono consentiti ai polmoni della normalità dei cittadini e senza che gli stessi si cimentino nell'esercizio che è loro viceversa imposto dal testo della lettera *a*) dell'articolo 7.

Di fronte a questo atteggiamento, signor Presidente, non chiederò la verifica del numero legale bensì la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2 (Nuovo testo), affinché ciascun senatore si assuma in modo palese la responsabilità del voto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso Antonino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.2 (Nuovo testo), presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, trattandosi di emendamenti che incidono in maniera puntuale sul testo in esame, che coinvolge pesantemente i cittadini e le relative garanzie, coerentemente con le ragioni che ho precedentemente esposto, le chiedo di procedere alla votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso Antonino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.5, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.9, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.11, identico all'emendamento 7.12.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, ho intenzione di chiedere che anche questo emendamento sia oggetto di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, poiché viene introdotta nel nostro sistema, sebbene in termini eleganti, ricorrendo alla formula «anche nella forma per equivalente», una sanzione che ha sostanzialmente il contenuto della legge del taglione.

Rammento bene i termini della discussione, tutto sommato pacata, avvenuta sul punto in sede di Commissioni riunite giustizia ed affari esteri e desidero ricordarli a tutti i colleghi. Un autorevole collega della maggioranza – ricorro a questo aggettivo non perché si usa, ma perché credo davvero che si tratti di persona di pregio ed autorevole – ha invitato a supporre il caso in cui si pervenga all'arresto di uno scippatore: la prima cosa da fare è sequestrargli prima, e confiscargli dopo, il cacciavite con cui, per esempio, ha minacciato la vittima. Su ciò credo che nessuno possa trovarsi in disaccordo: mi sembra assolutamente evidente che si debba sottoporre a confisca, e quindi escludere dalla disponibilità di chi ha commesso una violazione, la cosa che è servita per commettere la violazione stessa, piuttosto che quella che ne costituisce il profitto o il prezzo.

La mia eccezione a questo ragionamento, che condivido pienamente, è nella parte ulteriore; come ho avuto modo di dire, allo scippatore si deve togliere lo strumento con cui ha compiuto il reato, ma, nel caso in cui si discuta, invece che del cacciavite, della borsetta scippata ad una signora, non gli si può strappare la catenina che porta al collo, regalo della prima comunione, perché si tratterebbe di una confisca per equivalente e sarebbe una sorta di sanzione impropria, che è quanto viceversa viene introdotto nel sistema con il provvedimento in esame.

Mi sembra un *vulnus* – come si usa dire negli ultimi tempi – al nostro sistema, alla nostra cultura del diritto che insegna che la sanzione deve essere predeterminata, proporzionata e continente rispetto alla violazione

commessa dalla persona e non può essere configurata in modo da eccedere tali limiti.

Per tali ragioni chiedo che su questo emendamento venga effettuata la votazione nominale, con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso Antonino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.11, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero, identico all'emendamento 7.12, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.13, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.14, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.15, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.16 (Testo corretto), presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.17, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.18, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.19 (Nuovo testo).

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, mi riporto alle considerazioni che ha svolto il relatore intervenuto in merito. Egli ha centrato perfettamente le finalità e gli obiettivi – che mi sembrano assolutamente opportuni – che questa estensione della delega si propone di raggiungere, invitando il Governo, nella formulazione legislativa attuativa del provvedimento che andiamo a licenziare, a considerare anche questo non trascurabile aspetto. Esso spazia tra il potenziamento di alcuni diritti – che sono già propri e sistemici nel nostro ordinamento – dei soci, soprattutto di quelli deboli, che partecipano alla compagine dell'impresa, senza avere una capacità e una possibilità di esprimere alcuna conduzione dell'impresa stessa e, viceversa, il depotenziamento di alcune norme, pure opportune, in materia di azione di responsabilità e di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori, in considerazione dell'eccezionalità del contesto in cui è previsto questo depotenziamento e della condotta ad essa connessa.

Chiedo, inoltre, che sull'emendamento in votazione (e sui successivi emendamenti 7.20 e 7.21) si proceda con la votazione nominale a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, mi riferisco all'emendamento in votazione e ai successivi emendamenti 7.20 e 7.21, che concernono una serie di problemi reali: credo, quindi, che abbia fatto bene il senatore Antonino Caruso a richiamare l'attenzione su questi aspetti. Non nascondo qualche perplessità sull'estrema analiticità della loro formulazione, che può dar luogo a qualche problema (mi riferisco, ad esempio, all'ipotesi del recesso

del socio azionista e poi alla liquidazione della quota), ma poiché si tratta di una delega al Governo, ovviamente in sede di decreto legislativo potrà essere colta la sostanza della delega che viene concessa, al di là di questi aspetti specifici, e credo dunque che complessivamente questi emendamenti meritino un voto favorevole, proprio per l'assegnazione e il conferimento al Governo, nell'ambito della delega, anche del mandato a regolare tali aspetti.

Dichiaro, quindi, il voto favorevole del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso Antonino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

Collegli, a causa dell'inserimento di una tessera doppia dobbiamo procedere ad una nuova verifica: dispongo, dunque, che venga nuovamente verificato l'appoggio.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.19 (Nuovo testo), presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.20.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso Antonino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.20, presentato di senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.21.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso Antonino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.21, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, trattandosi anche in questo caso di una delega che viene conferita al Governo, volevo annunciare il voto contrario del Gruppo Forza Italia e chiedere nel contempo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Signor Presidente, anche in questo caso si tratta di una delega; quindi esprimiamo le medesime ragioni di contrarietà per questo modo di legiferare.

Aggiungo che tale delega, per tanti versi, sembra assolutamente inutile perché attraverso di essa bisogna disciplinare soltanto le modalità con cui gli organi giurisdizionali nazionali possono richiedere un'interpretazione di norme di trattati europei alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Sarebbe stato estremamente semplice per il Governo regolamentare questo passaggio, nella maniera più chiara e rapida possibile, senza necessità di richiedere una delega.

Ci domandiamo, inoltre, se si è riflettuto sulla validità di questa pronuncia della Corte di giustizia europea. Infatti, se tale indicazione ha ca-

rattere vincolante, il giudice italiano sarà poi vincolato a quel tipo di interpretazione in relazione alla sentenza che dovrà emettere.

A questo punto, si crea a tutta evidenza una sorta di menomazione di una delle riserve esclusive della sovranità nazionale degli Stati membri dell'Unione europea, cioè l'amministrazione della giustizia. Nel momento in cui si demanda ad un organo della giustizia europea l'interpretazione su una parte che evidentemente è assolutamente indispensabile ai fini della pronuncia, il giudice nazionale non potrà non adeguarsi, perché diversamente dovrebbe addurre tutta una serie di argomentazioni che dovrebbero confliggere con l'organo deputato dall'Unione europea all'interpretazione dei propri trattati.

A mio parere queste conseguenze non sono state valutate, al di là dell'inutilità di una delega per la disciplina di una semplice trasmissione di atti.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PETTINATO, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario. Ricordo che la delega comunque si riferisce alle necessità delle norme di attuazione e delle norme di coordinamento, che non potevano essere adottate in questa sede.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo un parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 8 altri emendamenti oltre quello soppressivo 8.1, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento successivamente ritirato dal proponente.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, Forza Italia voterà contro questo disegno di legge, e non perché – evidentemente – vi sia alcuna intenzione di menomare la visibilità politica dello Stato italiano.

La visibilità politica di uno Stato dipende dal Governo che lo rappresenta, da una maggioranza che sia in grado di attuare le convenzioni, i trattati in tempi rapidi. Certamente non è l'opposizione che deve contribuire in tutta questa attività, ancorché questo Governo, i precedenti Governi e comunque questa maggioranza abbiano ricevuto notevoli aiuti – prima di tutti il Governo Prodi per la missione in Albania – da parte di una opposizione responsabile quando vi era da far valere ragioni di unità nazionale e di immagine dell'Italia all'estero. Ciò fa cadere tutte quelle critiche comportamentali che abbiamo ascoltato finora in Aula.

Il voto contrario deriva dal modo con cui si è legiferato. Non è ammissibile che in una legge di attuazione di un trattato vi siano ulteriori rinvii attraverso deleghe al Governo, perché a questo punto non è più il Parlamento, in realtà, che ratifica un trattato, individuando e specificando la disciplina attuativa nell'ordinamento giuridico interno ma, attraverso queste deleghe, è lo stesso Governo che ha sottoscritto il trattato ad attuarlo e ad ipotizzare e prevedere la disciplina normativa relativa. Si ha, quindi, una sorta di spossessamento del potere del Parlamento, ancorché attraverso questa procedura indiretta.

Siamo ancora più contrari perché ci si riferisce ad una materia, quale quella dell'individuazione della responsabilità amministrativa, che ha valenza notevole, se solo si ha presente il riferimento a tutta una serie di fattispecie criminose e l'entità delle sanzioni che possono derivare dall'individuazione di una responsabilità amministrativa con forti riflessi sull'attività economica di soggetti e quindi sull'occupazione.

In questa materia non è pensabile che possa essere solo il Governo a ipotizzare una strada con una richiesta di parere che è poi quasi del tutto inutile, considerato che le indicazioni delle Commissioni competenti sono raramente seguite, che frequentemente si riscontrano eccessi di delega e che di conseguenza l'attività demandata al Parlamento viene chiaramente meno.

Con la delega al Governo in materia di interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della

Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, che è stata approvata con l'accoglimento dell'articolo 8, si introduce una norma che crea un cambiamento complessivo di straordinaria importanza nell'ordinamento giudiziario italiano, poiché si ipotizza, comunque, una subordinazione del giudice nazionale alla valutazione della Corte di giustizia, ancorché con riferimento all'interpretazione di una norma contenuta in un trattato. È grave che ciò avvenga perché la norma del trattato dovrebbe essere assolutamente chiara e di semplice lettura da parte di qualsiasi giudice ai fini della sua esegesi e poi della sua applicazione, ma è ancor più grave perché la valutazione della Corte di giustizia sarà certamente vincolante per il giudice, che non potrà discostarsi dall'indicazione data; nella sostanza, si avrà una *deminutio* del potere di pronuncia del giudice nazionale.

Questo disegno di legge contiene poi una serie di norme quasi interpretative o comunque additive di precetti penali che appesantiscono e tipicizzano ulteriormente un codice penale già fin troppo tormentato come il nostro, prevedendo addirittura una nuova fattispecie penale che già rientra, a tutti gli effetti, nella fattispecie della truffa, ancorché aggravata, con riferimento ai finanziamenti erogati dall'Unione europea. Non vi era alcuna necessità di introdurre un ulteriore articolo, visto che le fattispecie ivi indicate – a meno di prevedere la possibilità di una sottoposizione a sanzione penale esclusivamente in virtù di responsabilità obiettive e quindi prescindendo dall'elemento soggettivo – rientrano nella generica ipotesi di «artifici e raggiri» di cui alla definizione tipica del reato di truffa.

L'imbarbarimento del modo di legiferare prosegue poi anche sotto il profilo sostanziale nel momento in cui, attraverso l'articolo 322-ter del codice penale e la delega contenuta nell'articolo 7 si introduce la cosiddetta confisca per equivalente. Sono stati formulati alcuni esempi molto suggestivi che non è il caso di ripetere; non si può però non valutare come l'introduzione per equivalente sottrae, nella sostanza, dei beni posseduti legittimamente da chi ha commesso il reato, senza che vi sia tra quei beni e la commissione del reato alcun collegamento.

Ci si chiede se questa sia, in realtà, una sorta di sanzione. Così infatti dovrebbe essere in realtà qualificata: una sorta di sanzione amministrativa che si affianca alla sanzione penale o che comunque aggrava l'eventuale sanzione amministrativa. Se questa sorta di attrazione per equivalente allo Stato di beni che corrispondono al profitto del reato fosse stata considerata come una sorta di sanzione amministrativa, allora essa avrebbe avuto cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano. Oggi, invece, si introduce un nuovo modo di confiscare che nulla ha a che vedere con l'attività risarcitoria, provocando conseguenze, che non siamo in grado di calcolare, per quanto attiene al sistema complessivo.

In virtù di tutte queste ragioni, noi non possiamo essere assolutamente d'accordo con l'impianto di questo disegno di legge e con il modo in cui esso è stato portato avanti, né, più in generale, con il

modo in cui legiferano questo Governo e questa maggioranza. Per questi motivi Forza Italia voterà contro. (*Applausi dal Gruppo FI*).

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo a favore di questo disegno di legge e lo faremo con profonda convinzione, persuasi di aver compiuto un buon lavoro.

Desidero in particolare ringraziare i due relatori e i Presidenti delle due Commissioni per come hanno condotto il lavoro su questo disegno di legge, importante e delicato.

Noi oggi ratifichiamo alcune convenzioni internazionali, e devo dire che mi sorprende il voto contrario annunciato dai colleghi di Forza Italia, perché il loro voto contrario investe non solo la seconda parte del disegno di legge, cioè le norme che danno attuazione agli impegni assunti dall'Italia con le convenzioni stesse, ma anche la ratifica dei trattati internazionali che sono oggi al nostro esame.

Noi ratifichiamo più convenzioni molto importanti, perché realizzano una cooperazione a livello internazionale per combattere uno dei fenomeni più gravi e, purtroppo, più diffusi, che inquina non soltanto la vita dei singoli Paesi ma anche il rapporto con la Comunità europea e con gli organi sovranazionali.

Vorrei poi sottolineare l'importanza, oltre che della ratifica, delle norme che danno attuazione agli impegni assunti, attraverso queste convenzioni, dal nostro Paese. Si tratta di disposizioni che adeguano alcune norme del codice penale e che introducono alcuni principi molto importanti nel nostro ordinamento. Mi fermo soltanto su due punti perché sono stati oggetto di critica nell'intervento del senatore Centaro.

La confisca per equivalente non introduce una novità nel nostro ordinamento, perché questo istituto è da esso già conosciuto (voglio solo ricordare che è previsto nella legge relativa all'usura), ma attua uno specifico e un preciso impegno assunto con il trattato internazionale, perché è la convenzione europea a prevedere espressamente che si debba procedere alla confisca o al sequestro per equivalente laddove non siano reperibili i beni costituenti, per così dire, la tangente.

Infine, l'altro punto di grande rilievo ed importanza è quello che disciplina la responsabilità delle persone giuridiche. Questa, sì, è un'innovazione nel nostro sistema. Forse sarebbe stato opportuno compiere un passo ulteriore e prevedere la responsabilità penale delle persone giuridiche, da tempo richiesta dalla più avanzata dottrina penalistica del nostro Paese. Si è ritenuto opportuno fermarsi ad una soglia inferiore e si è disciplinata, però in maniera organica e compiuta, la responsabilità, sia pure amministrativa, delle persone giuridiche, delle società, delle associazioni, con una normativa che è stata frutto di un'ampia collaborazione in seno alle due Commissioni riunite. E anche la delega – lo voglio ricordare al sena-

tore Centaro – è stato uno strumento che la Commissione ha scelto di comune accordo, proprio perché in questo campo era il più adeguato per introdurre un principio così innovativo nel nostro sistema. Questo è un punto di grande importanza.

Credo, in conclusione, che stiamo per approvare un provvedimento che non soltanto onora un impegno assunto a livello internazionale dall'Italia, ma a quest'impegno dà attuazione sul piano interno con una normativa appropriata, che potrà dare frutti, penso, positivi nell'opera necessaria di contrasto rispetto ad un fenomeno grave come quello della corruzione.

Pertanto, voteremo a favore di questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo DS*).

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, nell'annunziare il voto di Alleanza Nazionale su questo disegno di legge devo necessariamente dividere il mio intervento in due parti perché a questo ci costringe il metodo che è stato impiegato dal Governo che è il proponente del presente disegno di legge; metodo che è quello di aver raccolto in un unico documento legislativo due normazioni assolutamente distinte tra loro.

Ricordo infatti ai colleghi che la futura legge sarà composta di dodici articoli: con i primi due si ratificano alcune convenzioni internazionali, laddove con i restanti dieci si apportano significative modifiche e significativi implementi al sistema del codice penale italiano.

Allora il voto del Gruppo di Alleanza Nazionale, che sarà un voto contrario, intanto vuole essere di censura a questa scelta normativa: una cosa sono le ratifiche dei trattati internazionali, altra cosa è la modifica del codice penale. Con riferimento poi al primo tema, intervenendo in sede di dichiarazione di voto su uno degli emendamenti avevo ricordato lo sforzo, l'esercizio di apnea che è imposto ai cittadini che volessero leggere questa normativa per quanto riguarda alcune sue parti. Esercizio di apnea che è imposto anche con riferimento al solo titolo della legge: 16 righe con 10 virgole, nel contesto delle quali si chiede al Parlamento di ratificare in definitiva sette strumenti internazionali (tre convenzioni, due protocolli, una dichiarazione e un annesso), quasi si trattasse, signor Presidente, onorevoli colleghi, di un *puzzle*, di uno di quei giochi di abilità in cui, giostrando con le parole, si possono integrare concetti e spazi diversi che hanno come solo comun denominatore il fatto di discendere da un unico trattato che ha impegnato il nostro Paese.

Il senatore Russo diceva poc'anzi che lo inquieta il voto contrario preannunziato dal senatore Centaro per conto del Gruppo di Forza Italia – lo inquieterà anche il voto contrario che esprimerà il Gruppo di Alleanza Nazionale – proprio per il fatto che con questo voto ci si propone di non ratificare alcuni trattati, convenzioni e accordi internazionali. Ebbene, non vedo la ragione dell'inquietudine perché devo rammentare ai colleghi che

ove mai ciò si verificasse, non è vero che con il voto contrario del Senato ed eventualmente della Camera dei deputati non si ratificherebbero gli accordi sottoscritti in sede internazionale dal nostro Paese; più semplicemente si respingerebbe il disegno di legge n. 3915 proposto dal Governo, libero quest'ultimo e libero qualsiasi altro parlamentare di proporre diverso e più adeguato strumento legislativo con cui chiedere la ratifica degli accordi assunti in sede internazionale dal nostro Paese.

Quindi, francamente, non vedo lo scandalo. Lo scandalo – ma forse è una parola grossa, me ne rendo conto – è, viceversa, quello di sottoporre in un unico paniere al Parlamento, perché vi sia una votazione del tipo «prendere o lasciare» sul tutto: sette strumenti internazionali variegati e non tutti congruenti fra loro, con l'aggiunta (quasi fosse il colpo del salumiere con il gomito sulla bilancia quando pesa il prosciutto) di due o tre deleghe con cui al Governo viene affidato il compito, in definitiva, di procedere alla normazione.

La delega è lo strumento più appropriato ed adeguato – bisogna continuare a dirlo, e io sono consapevole di non enunciare una novità – dopo che la Corte costituzionale ha sancito l'incostituzionalità della reiterazione dei decreti-legge. Lo strumento più adeguato, colleghi, per normare è quello di far votare il Parlamento su documenti normativi che possono essere d'iniziativa del Parlamento stesso, ma – per carità – possono essere anche di provenienza del Governo. Quindi il Governo, invece di emanare decreti legislativi in un momento successivo, può benissimo presentare prima disegni di legge e sottoporli al vaglio parlamentare, nella corretta dialettica fra le parti, perché questi testi, proprio attraverso la corretta dialettica, possano correre il rischio di essere migliorati.

Ho sentito dire che questi strumenti internazionali e le norme penali di complemento servono a realizzare una dovuta cooperazione internazionale per contrastare violazioni ed eventi che generano giusta inquietudine nell'opinione pubblica nazionale e – in termini di attualità – in quella dei Paesi che con il nostro condividono la cooperazione europea. Devo tuttavia rilevare che per la verità non si tratta di questo, perché altro e ben più limitato è lo scopo che si pone il provvedimento che fra poco sarà votato dal Senato, e che tornerà quindi all'esame della Camera dei deputati in terza lettura: si tratta semplicemente della consumazione di un esercizio che è divenuto consueto per il nostro Paese, quello di essere – come si suol dire – «più realista del re» nell'accoglimento e nel recepimento del pensiero europeo.

In sede europea vengono elaborate alcune norme che noi traduciamo nel nostro ordinamento rendendole quanto più restrittive e, a volte, quanto più compulsive di quel che si è immaginato nella stessa sede di origine. Mi riferisco ad alcuni dei passaggi, anche contorsionistici, che caratterizzano le nuove norme introdotte nel codice penale. Devo ricordare quanto rilevato in precedenza dal senatore Centaro nel corso del suo intervento, e far riferimento ai due punti principali: la nuova configurazione della truffa (mi sembra francamente stravagante che il nostro Paese dovesse accomunarsi agli intedimenti europei per poter ridefinire il contenuto del reato di

truffa, presente nel nostro ordinamento da sempre) e la sanzione impropria (questa, con buona pace di chiunque voglia sostenere il contrario, tale è) che è stata introdotta: la confisca per equivalente che – ha ragione il senatore Russo – registra un solo precedente nel nostro ordinamento, quello contenuto nelle disposizioni che riguardano il contrasto all'usura.

Devo ricordare a tutti che l'usura, proprio per la sua eccezionalità, per la sua straordinarietà di contenuto, è un tipo di reato in relazione al quale forse si può prevedere una misura come la confisca per equivalente. Ma sul sostenere che la confisca per equivalente deve essere fatto nuovo, misura sistematica nel nostro ordinamento, invito francamente i colleghi a qualche riflessione soprattutto per il futuro.

Si è discusso di responsabilità della persona giuridica, dell'impresa. Concludendo il mio intervento, voglio allora richiamare un'immagine che ricorda per l'appunto la configurazione e l'organizzazione dell'impresa. Signor Presidente, nell'organizzazione dell'impresa sono presenti il direttore commerciale, il direttore della produzione e l'amministratore delegato, cui spetta una funzione di mediazione. Se si desse retta esclusivamente al direttore commerciale, tutti i possibili investimenti dell'impresa sarebbero indirizzati verso il *marketing*, la pubblicità e le opportunità che consentono di vendere di più. Se si desse retta esclusivamente al direttore della produzione, tutte le risorse dell'impresa sarebbero convogliate nel miglioramento e nell'ottimizzazione della produzione. Dunque, nel primo caso vi sarebbe un eccesso di potenzialità di vendita di un prodotto che non esiste e nel secondo caso un'esuberanza di prodotto che non troverebbe le risorse necessarie per essere convenientemente venduto.

Signor Presidente, ho fatto quest'esempio perché il direttore commerciale e il direttore della produzione hanno una rappresentazione in quest'Aula: il senatore Migone e tutti coloro che si occupano di affari esteri sarebbero disposti a qualunque cosa purché il Parlamento pronunci la parola «ratificato». Qualunque porcheria fosse prodotta all'estero, e fosse stata convenuta da qualcuno dei nostri funzionari in una delle blasonate sedi dove si esercita diplomazia, dovrebbe essere recepita incondizionatamente, mandando spesso il cervello all'ammasso, come in parte stiamo facendo in questa circostanza. Ma, in altri casi – e questo è uno di quelli – colui il quale desidera la ratifica a tutti i costi deve confrontarsi con lo sforzo che ha compiuto il senatore Centaro, e che ho compiuto io, presentando emendamenti al disegno di legge, e con quello che hanno compiuto tutti i colleghi della Commissione giustizia, in primo luogo il collega Pettinato, ed è lo sforzo del giurista di rendere compatibile con il nostro sistema, con l'architettura giuridica delle nostre scelte collettive, quanto ci proviene dall'estero.

Il Parlamento, in questa situazione, dovrebbe essere l'amministratore delegato che si fa carico di mediare tra le due opposte esigenze e di realizzare un prodotto definitivamente accettabile.

Alleanza Nazionale voterà contro questo provvedimento perché l'Assemblea del Senato in questa occasione non compirà questa missione, e un esempio viene dal già ricordato segmento del provvedimento riguardante

la confisca per equivalente. Mi dispiace dissentire dal senatore Russo, ma egli non dice il vero, o meglio non legge bene le carte, quando afferma che la confisca per equivalente è un fatto dovuto alla luce degli impegni internazionali assunti. Proprio in questo caso, viceversa, si applica il principio, che prima evocavo, di colui che è più realista del re. Il testo italiano, mal tradotto dal testo francese che è pur tuttavia quello ufficiale a cui occorre far riferimento, parla infatti di varie ipotesi concomitanti, tra le quali questa Camera sceglierà in maniera acritica, facendo prevalere rozzamente le ragioni della ratifica a tutti i costi piuttosto che quelle della ragionevolezza e della sistematicità sul piano interno. (*Applausi dal Gruppo AN*).

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testé avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3915

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge n. 3915, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione

nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica in relazione alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro».

È approvato. (*Applausi dai Gruppi DS, Verdi e PPI*).

Discussione del disegno di legge:

(4575) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato».

Il relatore, senatore Follieri, ha chiesto di integrare la relazione scritta, che è stata stampata e distribuita. Ne ha facoltà.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi senatori, la legge n. 479 del 1999 ha innovato in maniera significativa il giudizio abbreviato che oggi presenta elementi di complessità perché, a differenza dell'impostazione originaria, non è più richiesto il consenso del pubblico ministero, il quale non deve più esprimere il proprio parere, che poteva anche essere paralizzante; inoltre il giudice è obbligato ad ammetterlo, ferma restando la possibilità di integrare gli elementi di prova quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

Con la cosiddetta legge Carotti è stato, inoltre, introdotto un nuovo tipo di giudizio abbreviato, definito «condizionato», nel senso che l'imputato può chiedere di essere ammesso al rito alternativo a condizione che il giudice integri sul piano probatorio gli elementi che sono stati raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Da questa esposizione si comprende bene che il giudizio abbreviato può assumere aspetti abbastanza complessi – come ho detto all'inizio – che incidono sulla speditezza del rito e di conseguenza della decisione.

A questo punto va però ricordato che nel nostro ordinamento giuridico la custodia cautelare è sottoposta a termini di durata massima, che tengono conto dello stadio in cui versa il procedimento e della gravità dei reati posti a base dello stesso.

I termini massimi di custodia cautelare partono da un minimo di tre mesi fino ad un massimo di un anno e sei mesi per la fase delle indagini preliminari.

Allora, di fronte a questa situazione di natura normativa, con l'intento di armonizzare il momento riservato al procedimento alternativo del rito abbreviato e le regole che sono alla base della custodia cautelare e quindi dei termini massimi, il Governo, con il decreto-legge, chiede che vengano modificati due articoli del codice di procedura penale: il 303 e il 304.

Con l'innovazione, prevista all'articolo 1 del provvedimento, del citato articolo 303, il Governo crea una vera e propria nuova fase, che potremmo definire parallela a quella del giudizio, che prende le mosse dal momento in cui il giudice dell'udienza preliminare ammette il rito, e che si conclude con la decisione. In questa fase è evidente che bisogna fissare dei termini diversi (così come giustamente ha fatto l'Esecutivo), più ridotti rispetto alla fase di giudizio di primo grado: termini di tre, sei e nove mesi, a fronte dei tre, sei e dodici mesi per la fase del giudizio di primo grado.

L'articolo 2 incide sulla sospensione dei termini massimi di custodia cautelare: si tratta di un istituto, contemplato dall'articolo 304, recuperato per la fase in cui si svolge il giudizio, appunto, abbreviato.

L'articolo 4 riporta una norma transitoria sulla quale non intendo dilungarmi, perché è chiara nella sua impostazione letterale e nella sua finalità.

L'articolo 3 è volto a correggere un errore materiale contenuto nell'articolo 100 del codice di procedura penale, così come modificato dalla «legge Carotti», la n. 479 del 16 dicembre 1999. Ed è questa circostanza che ha indotto la Commissione a cogliere, per così dire, l'occasione per intervenire in maniera più incisiva sulla «legge Carotti», in particolare su alcuni errori che erano già stati rilevati, come certamente ricorderà il presidente Pinto, qui al Senato (eravamo in quarta lettura e vi era l'urgenza di approvare il provvedimento, perché la competenza penale del giudice unico doveva entrare necessariamente in vigore il 2 gennaio del 2000). Ebbene, abbiamo colto questa occasione per proporre una serie di altri interventi correttivi, di cui discuteremo allorquando esamineremo gli emendamenti, delineatisi nell'ambito della discussione in Commissione, che sono circa una dozzina, e che sottoporremo alla vostra attenzione, con la speranza che incontrino il favore dell'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge: C. 6897. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni

urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche» (4602) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), previ pareri della 1^a, della 2^a e della 5^a Commissione. È stato inoltre deferito alla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi in orari non coincidenti con le sedute dell'Aula.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4575

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Centaro. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, volevo sottoporle la necessità di chiudere qui i nostri lavori, giacché la riunione del Parlamento in seduta comune per la votazione del componente del Consiglio superiore della magistratura è fissata alle ore 18 e, presumibilmente, per la votazione da parte dei senatori...

PRESIDENTE. Senatore Centaro, la interrompo per comunicarle che all'inizio della seduta ho annunciato che avremmo interrotto i nostri lavori alle 18,30, perché se è vero che alla Camera la seduta inizia alle ore 18, è anche vero che i senatori voteranno dopo i deputati e quindi, realisticamente, non prima delle 19.

Pertanto, chiuderemo la seduta alle 18,30.

CENTARO. Ne prendo atto.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la legge di conversione del decreto-legge in esame è assolutamente paradigmatica del modo con cui si legifera in Italia. Non vi è, infatti, un indirizzo politico-giudiziario unitario. Vi era stata una parvenza di esso solo all'inizio con il cosiddetto pacchetto Flick, che però si è perso per strada, spezzettato in vari tronconi e che solo in minima parte è riuscito ad arrivare all'approvazione definitiva ad opera di entrambi i rami del Parlamento.

Ciò, certamente, è avvenuto a causa di una maggioranza assolutamente disomogenea e variegata, che invece di dare l'avvio ad un sereno confronto di idee ha creato una serie di intoppi, intralci e incidenti di percorso nell'attività parlamentare, soprattutto nel legiferare in tema di giustizia, uno dei punti centrali dell'ordinamento di uno Stato.

Questo decreto-legge non fa eccezione, perché viene emanato sulla base di un momento emozionale, vale a dire la scarcerazione di alcuni delinquenti di grosso calibro a causa di una sentenza di 2.400 pagine che viene depositata a oltre un anno dal momento in cui il collegio giudicante si era espresso. Esso dà conto di come si voglia scaricare sul processo

tutta l'attenzione, dimenticando come non vi può essere per nessun processo, neppure per quello che arrogantemente era iniziato con una richiesta di rinvio a giudizio denominata la vera storia d'Italia, una sentenza di 2.400 pagine, una vera e propria enciclopedia del diritto. Allo stesso modo, ove mai si volesse scrivere una sentenza di tale portata, certamente si dovrebbe e si potrebbe impiegare un lasso di tempo inferiore ad un anno.

Il Governo, piuttosto che incidere sull'argomento, che proprio oggi si è affacciato in Commissione, della produttività dei magistrati e della loro capacità di rispondere in modo chiaro, conciso, senza scrivere trattati inutili ai fini della decisione quando emettono una sentenza, con il solito effetto annuncio – che non è mancato neppure per il famoso (sarebbe meglio dire famigerato) pacchetto sicurezza – scarica tutta la vicenda sul momento processuale attraverso un decreto-legge.

Il pacchetto sicurezza, tra l'altro, parte come un treno ad alta velocità, con un effetto annuncio straordinario «tranquilli cittadini, con il pacchetto sicurezza risolveremo i problemi!», ma da treno ad alta velocità si trasforma in un accelerato, completamente dimenticato dalla stessa maggioranza che per voce di un suo rappresentante non esita a stabilirne i limiti nel momento in cui scarica esclusivamente sul momento processuale la vicenda della sicurezza, mentre poco dice sul controllo del territorio, la prevenzione dei reati e i mezzi e le strutture indispensabili per prevenirli.

Quindi, tutta questa problematica si scarica su quella che dovrebbe rappresentare l'estrema *ratio*. Infatti, se è vero che il processo è il momento di soluzione delle controversie e delle tensioni, a volte anche sociali, è altrettanto vero che dev'essere una sorta di estrema *ratio* e non una camera di compensazione a cui ricorrere continuamente per qualsiasi vicenda che, invece, dovrebbe essere risolta in modo del tutto differente.

L'errore nel modo assolutamente non condivisibile di legiferare fa sì che poi nell'ambito di questo decreto-legge si inseriscano tutta una serie di correttivi alla «legge Carotti», per carità, assolutamente indispensabili, ma che potevano essere più proficuamente e precisamente introdotti all'epoca dell'approvazione di quella legge, se solo si fosse utilizzato un po' di equilibrio e se non si fosse considerato il 2 gennaio 2000 una soglia temporale che non poteva essere differita in alcun modo (ne andava, forse, delle sorti non solo del Governo ma anche della stessa Repubblica). Se ne sarebbe potuta differire di tre mesi l'entrata in vigore nel momento in cui maggioranza e opposizione, in modo assolutamente costruttivo, si rendevano conto che vi erano delle discrasie nel testo, dovute a questa accelerazione, a questa fretta indispensabile conseguente ad un testo divenuto una sorta di opera *omnia*, che ricomprendeva tutto e il contrario di tutto. Si è dovuti arrivare al 2 gennaio 2000 ad ogni costo. Il Ministro aveva promesso un decreto-legge per eliminare queste discrasie che non è stato emanato. Siamo a maggio, il decreto-legge poteva e doveva essere già emesso in gennaio per far sì che questi problemi non incidessero, non soltanto sull'attività processuale, ma soprattutto sui diritti dei cittadini che si trovano coinvolti nella vicenda processuale.

Il Parlamento oggi cerca di venire incontro a queste pecche facilmente considerabili da un operatore del diritto attraverso l'inserzione nel decreto-legge di tutta una serie di norme. Risulta evidente che, se è pur vero che questa attività avrà un fine utile, benefico nella semplificazione della legislazione italiana, o comunque nella possibilità che questa legislazione possa avere un'interpretazione esente da dubbi e da contrasti giurisprudenziali, è altrettanto vero che alla fine si legifera sempre sotto questa fretta costante, continua, sull'onda di una emozionalità, perché si ritiene che ogni grave evento che salga agli onori della cronaca debba essere risolto con un nuovo disegno di legge o con un decreto-legge: dai sassi sull'autostrada a tutta una serie di vicende. Non si fa altro che appesantire l'ordinamento giuridico con leggi, quando invece le normative già ci sono e bisognerebbe forse farle rispettare, o consentire alle forze dell'ordine o a chi è deputato all'applicazione della legge di poterlo fare avendone i mezzi.

Ecco allora che in questo coacervo che è diventato il decreto-legge al nostro esame si inseriscono tutta una serie di norme e di materie che poco o nulla hanno a che fare tra di loro, ma attraverso le quali si cerca di sanare tutte quelle carenze, tutte quelle discrasie, quelle distonie nell'impianto complessivo del nuovo processo penale, sempre più nuovo a causa di una serie di inserzioni che ne hanno fatto una sorta di «manto di Arlecchino». Alla fine, però, la sostanza delle cose non cambia: non c'è un indirizzo politico-giudiziario unitario, non c'è un impianto, un sistema, condivisibile o meno, che regola l'attività processuale, in particolare quella penale. (*Applausi dei senatori Greco e Valentino*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valentino. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, condivido tutte le argomentazioni che ha introdotto con estrema puntualità poc'anzi il senatore Centaro e devo lamentare anch'io che sull'onda delle emozioni in questo Paese si affrontano iniziative legislative.

Con riferimento però alla vicenda specifica che ha determinato la discussione tormentata sulla disciplina dei termini di custodia cautelare e, quindi, il disegno di legge di modificazione della stessa, sia pure nei termini oggi alla nostra cognizione, devo fare una precisazione.

I fatti si sono svolti a Reggio Calabria e la realtà giudiziaria che ne è stata cornice mi è nota. La sentenza di 2.000 pagine era giustificata dall'imponenza del processo: un maxi processo con centinaia di imputati, molti dei quali condannati alla pena dell'ergastolo e non si può comminare una sanzione così elevata se non fornendo un'adeguata motivazione delle ragioni che la sottendono.

Ma vi è di più, signor Presidente, ed è questo il motivo che mi impone una sottolineatura particolare. Quel processo nasceva esclusivamente sulla base di propalazioni di pentiti. Quando bisogna dare corpo alle voci; quando non vi sono apprezzabili riscontri che le confortino; quando le cer-

tezze morali vanno tramutate in provvedimenti giurisdizionali e bisogna, quindi, darne conto, l'impegno del magistrato è fatalmente particolare. Bisogna motivare, scrivere, dire la ragione per la quale l'ineffabile – perché tale è la dichiarazione non confermata dal riscontro – diventa momento prodromico a una sentenza di condanna all'ergastolo.

Quando, nell'immediatezza di un fatto certamente grave e sconcertante quale quello della scarcerazione di condannati all'ergastolo, il Paese si turbò e si cercarono immediatamente i responsabili, io fui fra coloro che dichiararono che responsabili non erano certamente i magistrati che avevano steso la sentenza. Una sentenza di 2.000-2.500 pagine costituisce un documento ponderoso giustificato dalla gravità dei fatti, dall'entità delle condanne e dalla conduzione disarmante – chiamiamola così- delle investigazioni. Infatti, quando ci si acquieta soltanto sulle parole, quando le parole non sono confortate dai fatti, allora non v'è dubbio che la ricerca della prova è quanto mai problematica.

Le emozioni che seguirono a quelle scarcerazioni debbono essere ricondotte sempre al problema fondamentale della mancanza di interventi adeguati, di strutture. Il tribunale di Reggio Calabria, signor Presidente, è una di quelle realtà che maggiormente soffrono le sconcertanti cosiddette riforme che hanno caratterizzato la tredicesima legislatura in tema di giustizia. Il disordine regna sovrano; la riforma del giudice unico non ha sortito alcun risultato concreto e apprezzabile; confusione, disagio: questa è la realtà di Reggio Calabria.

Lei mi guarda con espressione stupita, senatore avvocato Follieri, evidentemente lei è un privilegiato, può darsi che a Foggia la situazione sia diversa, ma non mi pare che così sia; a Roma è problematica, a Reggio Calabria è peggiore.

Comunque, questa è la realtà con la quale ci dobbiamo confrontare in ragione di riforme fatte male, e la cosiddetta legge Carotti rappresenta una riforma emblematica di questi criteri certamente non apprezzabili che hanno caratterizzato il metodo della legislazione più recente. Ecco perché siamo costretti, anzi, il Governo è costretto a cercare di mettere delle pezze a colori, per così dire.

Era prevedibile che l'innovazione a proposito del giudizio abbreviato avrebbe posto dei problemi sotto il profilo dei termini di custodia cautelare; bisognava pensarci tempestivamente, non bisognava ragionare sull'onda emotiva di fatti che poi non c'entrano niente, sostanzialmente, con il decreto che si è approntato, in un clima, in un groviglio di emozioni, di sensazioni e di disagio certamente controproducente e negativo.

Se le riforme fossero state più organiche, se ci si fosse accostati senza nessuna ansia demagogica sarebbe stato diverso. Ricordo che il cosiddetto pacchetto Flick fu prospettato come una grande innovazione, ma che cosa ha partorito la grande innovazione? Niente di concreto, niente di apprezzabile, niente che meriti di essere ricordato, salvo i guasti, i disagi che ha provocato.

È per questa ragione che il nostro atteggiamento, signor Presidente, è estremamente critico rispetto a questo decreto. Saremo vigili nella fase

emendativa, ma non possiamo certo nascondere all'Assemblea che sarà estremamente difficile un nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame è uno dei tanti che il Governo di centro-sinistra, come è stato già sottolineato da chi mi ha preceduto, ci propina sotto le solite spinte emotive, quella emotività alla quale poco fa si riferiva, appunto, il senatore Valentino, un'emotività che è conseguenza di suoi precedenti, errati interventi nel delicato settore dell'amministrazione della giustizia, tutti improntati ad un modo di operare improvvisato ed emergenziale. Non aggiungo un altro aggettivo perché l'ho adoperato anche nel momento in cui si approvava la cosiddetta legge Carotti, parlando di un modo schizofrenico di intervenire in questo delicato settore dell'amministrazione della giustizia.

Ancora una volta non è difficile prevedere che anche questo disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 82 del 7 aprile 2000, seppure non condivisibile sotto l'aspetto del merito e del metodo, alla fine passerà, perché la maggioranza non può che scegliere il male minore rispetto a quelli maggiori imputabili ai suoi stessi precedenti errati provvedimenti.

Che trattasi dell'ennesima misura d'emergenza è facilmente desumibile anche da questo abusato strumento di ricorso alla decretazione d'urgenza, un ricorso che, nella specie, è seguito ad una sorta di emotività collettiva per taluni scandalosi eventi di cronaca giudiziaria, quali sono state le cosiddette scarcerazioni facili di Reggio Calabria e di altre parti d'Italia.

Nei soli primi 40 giorni del 2000 sono uscite dal carcere per scadenza dei termini ben 332 persone; in media più di otto persone al giorno, quasi il doppio rispetto alla media delle 1.700 scarcerazioni all'anno avvenute negli ultimi dieci anni con disciplina sul giudizio abbreviato immutata. Da quando con la cosiddetta legge Carotti è stato cambiato il giudizio abbreviato le scarcerazioni facili sono quindi raddoppiate; tra queste quelle avvenute a Reggio Calabria cui ha fatto riferimento il mio conterraneo, senatore Valentino.

Non v'è dubbio che il provvedimento in discussione, avente ad oggetto il ritocco della disciplina dei termini massimi di custodia cautelare relativi al giudizio abbreviato, vorrebbe essere una risposta correttiva ad alcune sviste – così sono state definite dalla maggioranza – in cui è incorsa la cosiddetta legge Carotti del dicembre 1999. A distanza di pochi mesi ci troviamo a dover intervenire per correggere quegli errori sui quali noi ci eravamo già allora soffermati nel corso dell'esame di quella legge; sviste che certamente non possono essere imputate a noi dell'opposizione. La legge n. 479 del dicembre 1999 non ha ricevuto il nostro consenso; ricordo che Alleanza Nazionale ed il Centro Cristiano Democratico si sono astenuti e Forza Italia, attraverso la mia persona, ha addirittura espresso un

voto contrario facendo rilevare gli errori in cui saremmo incorsi qualora fosse stata approvata.

Abbiamo fatto di tutto per ritardare l'entrata in vigore di quella legge, rappresentandone la problematicità, i rischi, la prevedibilissima esigenza di intervenire in tempi strettissimi con misure correttive. Siamo stati facili profeti; tutto è documentato nei resoconti stenografici dei lavori, in particolare in quello della seduta dell'Assemblea del 15 dicembre dello scorso anno, quando tra l'altro io personalmente ed altri colleghi dell'opposizione chiedemmo che quantomeno si provvedesse ad un differimento dell'entrata in vigore della legge sul giudice unico dal 2 gennaio 2000 ad altra data successiva.

Tutto inutile perché, come prima affermava il senatore Centaro, quella data per la maggioranza ed il Governo rappresentava quasi un dogma e si sa che i dogmi molte volte vengono violati; soprattutto determinati peccati originali comportano errori di valutazione e anche questa volta la maggioranza ha commesso un peccato originale. Infatti essa stessa era consapevole dei pericoli cui si andava incontro, delle sviste che avrebbero generato inconvenienti come quelli cui si tenta oggi di rimediare. Insomma, a nostro parere le scarcerazioni facili sono un ennesimo regalo della politica del centro-sinistra; di quella politica fatta, come dicevo, di leggi emergenziali, frettolose e improvvisate.

Anche la presente proposta governativa non sfugge, a nostro avviso, a questa logica, a questo metodo. È una proposta che, è bene dirlo, non è affatto risolutiva del problema delle scarcerazioni facili (mi rivolgo al nostro illustre rappresentante del Governo che da qualche giorno ci onora con l'assistere ai nostri interventi dei quali mi auguro sia più attento nel tenere conto di quanto non abbiano fatto i precedenti rappresentanti del Governo); inoltre con questo provvedimento il nostro Paese certamente non darà prova di volersi allineare agli altri Paesi europei poiché si vanno a dilatare i termini della carcerazione preventiva che, come sappiamo, sono tra i più lunghi d'Europa, fatto che fino ad oggi ci ha provocato numerose condanne in sede comunitaria da parte del tribunale di Strasburgo.

Ci rendiamo conto che si interviene per correggere alcuni errori ma ciò avviene in maniera errata; avremmo dovuto pensare a correggere altri provvedimenti legislativi, ad intervenire con altre misure che non queste di allungamento dei termini massimi di custodia cautelare che, ripeto, sono già tra i più lunghi d'Europa.

Quanto meglio sarebbe stato definire prima la disciplina della ragionevole durata del processo facendola precedere da tanti altri indispensabili provvedimenti, quali ad esempio una legge sul rispetto inderogabile della norma che prevede il rito per direttissima per il possesso di armi e di esplosivi anche quando si proceda nei confronti di imputati chiamati a rispondere di altri più gravi e complessi reati, come gli omicidi e il concorso in associazione mafiosa. Sappiamo invece che quasi tutti i magistrati si occupano dei grandi processi, quelli collegati l'uno all'altro, anche per associazione di stampo mafioso, trascurando i processi per detenzione di

armi ed esplosivi che per legge dovrebbero essere svolti con rito direttissimo.

Ancora più doveroso ed urgente sarebbe ripensare il sistema dei controlli sul lavoro dei magistrati e dei loro ausiliari, sia quanto alla diligenza (con riferimento al rispetto dei termini fissati dalla legge, eventualmente per alcuni di essi stabilendone la perentorietà e non sempre l'ordinarietà), sia quanto al livello di professionalità.

Vorrei fare un'ultima osservazione critica sul metodo che sta accompagnando la proposta al nostro esame. La Commissione, in sede di lettura del testo delle modifiche come proposte dal decreto-legge del Governo, ha dovuto prendere atto di ulteriori esigenze correttive delle tante sviste della menzionata «legge Carotti», tant'è vero che si è fatta carico di presentare una serie di emendamenti aggiuntivi, molti dei quali relativi a materie ed aspetti che nulla hanno a che vedere con il problema dell'allungamento dei termini di custodia cautelare preso in considerazione dal decreto-legge da convertire.

Per quale motivo sottolineo questo aspetto? Perché vuol dire che di errori ne contiene tanti e adesso la Commissione giustizia non sa come riparare e la stessa maggioranza – in tutti i modi, anche attraverso l'opposizione – ha fatto entrare in questo provvedimento altri emendamenti aggiuntivi. Non so se ora, nel momento in cui andremo ad esaminarli, domani o la prossima settimana, dovremo porci il problema della loro approvazione o del loro rigetto o addirittura dello stralcio da questo tipo di materia. (*Commenti del senatore Follieri*).

Anche noi di Forza Italia – lo dico subito, illustre relatore – ci siamo fatti carico di proporre, per esempio, l'emendamento 2.0.106, dal contenuto quasi identico all'emendamento 2.0.107 della Commissione, basato su quelle che sono state le personali osservazioni e i rilievi svolti nella seduta del 15 dicembre in Aula. Già allora lamentavo la scomparsa della garanzia del giudizio abbreviato, relativa alla valutazione, rimessa alla parte, di chiederlo, posto che, con le modifiche che si andavano ad apportare all'articolo 441 del codice di procedura penale (dando al giudice la facoltà di procedere con altre indagini), non era prevista né la possibilità delle parti di portare nuove prove contrarie, né soprattutto la facoltà dell'imputato di chiedere che il procedimento proseguiva nelle forme ordinarie.

Questa è una frase che ho tratto dal resoconto, caro relatore Follieri. In quell'occasione lei non era relatore sulla «legge Carotti» e quando io pronunciai quella frase lei si ribellò, meravigliandosi delle mie osservazioni. Come vede, adesso che lei è relatore di questo provvedimento che tra l'altro modifica la «legge Carotti», sono costretto a richiamare quell'osservazione che ci porta a dover ripresentare quell'emendamento, che allora sembrava strano, a quella che era invece la legge naturale che andava corretta.

Tutti o quasi tutti gli emendamenti che dovremo esaminare in Aula sono senz'altro condivisibili nel merito e mi rendo conto allora di quel dissenso di poco fa del relatore alle mie osservazioni. Certo, mi rendo conto che sono condivisibili nel merito, però io ho l'obbligo di sottoporre

alla vostra attenzione il metodo che noi stiamo seguendo, per capire se è perseguibile o meno, soprattutto quando ci poniamo il problema di inserire materie che nulla hanno a che vedere con quella prevista in un decreto-legge da convertire. Mi domando quale sia la necessità insita in queste materie, che hanno la loro giusta ragione per quanto riguarda il merito, ma per le quali, secondo me, è errato il metodo che noi stiamo seguendo. Infatti – lo ricordo a me stesso – si tratta di un decreto avente come oggetto modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato. Noi stiamo facendo entrare di tutto pur di correggere molti errori.

Personalmente trovo difficoltà a riportare nell'alveo di questo testo aspetti come quelli trattati in proposte aggiuntive riguardanti gli atti introduttivi all'udienza preliminare (emendamento 2.0.108), i requisiti del decreto di condanna (emendamento 2.0.109) e tante altre norme processualistiche o sostanziali penali prese in considerazione dalle proposte emendative presentate al testo in discussione.

Si tratta di osservazioni che avevo già sviluppato questa mattina e ieri mentre studiavo l'intervento da fare in Aula, ma sono stato preceduto questa mattina, in quella informale discussione avvenuta in Commissione giustizia per trovare un eventuale accordo sugli emendamenti che sono stati proposti, da alcuni esponenti della stessa maggioranza – mi pare il senatore Fassone – che hanno sollevato le mie stesse perplessità.

E allora ben venga l'ulteriore sottolineatura di queste perplessità. Sono certo, tuttavia, che alla fine questo testo sarà approvato perché la maggioranza si è abituata a sostenere disegni di legge pieni di errori, che prima critica e poi fa passare in Aula; tra qualche mese ci vedremo costretti a rivedere l'operato di oggi. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Valentino*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 4575 ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 11 maggio 2000**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato (4575).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa (4410).

2. Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo (3848-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (4149-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

4. Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova (4566).

5. Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali (4470).

6. Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto (4469).

7. Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014) (*Collegato alla manovra finanziaria*).

– Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter).

– DE BENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

– MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali: modifica del capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142(3448).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (*ore 18,23*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica in relazione alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro
(3915)

ARTICOLO 4

NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

(Definizione della condotta di frode)

**Non posto
in votazione (*)**

1. All'articolo 640-*bis* del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Ai fini di cui al primo comma, integra la condotta illecita ivi considerata l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero la omissione di informazioni dovute, cui consegue l'indebito percepimento di benefici provenienti dagli enti.

Si applica la sola sanzione amministrativa da cinquanta a cinquecento milioni di lire, e comunque non superiore al triplo del beneficio conseguito, se questo non supera i venti milioni di lire».

(*) Approvato l'emendamento 4.3 interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

Respinto *Sopprimere l'articolo.*

4.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, GASPERINI

Id. em. 4.1 *Sopprimere l'articolo.*

4.2 CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Approvato *Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*). –
1. Dopo l'articolo 316-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 316-ter - (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*). – Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito"».

Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «316-bis», inserire l'altra: «316-ter».

4.3 I RELATORI

Precluso *Al comma 1, nell'articolo 640-bis ivi richiamato, capoverso, sopprimere le parole: «integra la condotta illecita ivi considerata», ed aggiun-*

gere alla fine del capoverso, dopo le parole: «provenienti dagli enti», le seguenti: «integrano la condotta illecita ivi considerata».

4.4

RUSSO, SENESE, FASSONE

Al comma 1, all'articolo 640-bis, ivi richiamato sopprimere il secondo capoverso. **Precluso**

4.5

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 4-bis.

(Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale)

1. *All'articolo 9 del codice penale, al terzo comma, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle altre: "a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero".*

2. *All'articolo 10 del codice penale, al secondo comma, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle altre: "a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero"».*

4.0.1

I RELATORI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 4-bis.

(Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale)

1. *All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: "316-bis", è inserita l'altra: ", 316-ter", e dopo la parola: "322", è inserita l'altra: "322-bis".*

2. *All'articolo 323-bis, del codice penale, dopo la parola: "316-bis" è inserita l'altra: ", 316-ter", e dopo la parola: "322", è inserita l'altra: "322-bis".*

4.0.2

I RELATORI

ARTICOLO 5
NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 5.

Approvato con
un emendamento

*(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
in materia di reati doganali)*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto il seguente:

«Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire 90 milioni».

EMENDAMENTI

Respinto *Sopprimere l'articolo.*

5.1

DI PIETRO

Approvato *Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: «90 milioni», con le
altre: «novantasei milioni e ottocentomila».*

5.2

I RELATORI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

Approvato *Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Modifiche all'articolo 295-bis del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale)*

1. All'articolo 295-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica

23 gennaio 1973, n. 43, al primo e al quarto comma, le parole: «lire sette milioni» sono sostituite con le altre: «lire sette milioni settecentoquarantacinquemila».

5.0.1

I RELATORI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Approvato

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

1. All'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le parole: «lire ventuno milioni» sono sostituite con le altre: «ventitre milioni duecentotrentacinquemila».

5.0.2

I RELATORI

ARTICOLO 6

NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 6.

**Approvato con
un emendamento**

(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia)

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: «venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «sette milioni».

EMENDAMENTO

Al comma 1, sostituire le parole: «sette milioni» con le altre: «sette milioni settecentoquarantacinquemila».

Approvato

6.1

I RELATORI

ARTICOLO 7
NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Approvato con
emendamenti
(V. anche em. 4.3)

(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica in relazione alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale, nonché dei reati, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, previsti dalle leggi speciali o dal predetto codice, in materia di tutela dell'ambiente e del territorio ovvero conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

b) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

c) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

d) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare te-

nuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

e) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

f) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

g) prevedere, nei casi di particolare gravità ovvero quando l'ente sia stato costituito o venga stabilmente utilizzato allo scopo di commettere i reati di cui al presente articolo, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

1) chiusura temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3) interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;

4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;

6) pubblicazione della sentenza;

h) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera *d)* è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera *g)* in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

i) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera *g)* sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

l) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando forme di adeguata partecipazione e di difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

m) prevedere che la responsabilità degli enti non esclude quella della persona fisica che ha commesso il reato e che la competenza del giudice penale in ordine alla responsabilità degli enti permane quale che sia la decisione sulla responsabilità penale delle persone fisiche.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio.

EMENDAMENTI

Respinto *Sopprimere l'articolo.*

7.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Respinto *Al comma 1, sostituire la lettera a) con le altre:*

a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, nel solo caso in cui ricorra una delle circostanze previste dall'articolo 640, secondo comma, numero 1, del codice penale;

a-bis) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati, da tassativamente elencarsi in maniera specifica, previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, in materia di tutela dell'ambiente e del territorio;

a-ter) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione di reati conseguenti alla violazione di norme, da tassativamente elencarsi in maniera specifica, in materia di prevenzione degli infortuni o relative all'igiene del lavoro, nonché per il caso di violazioni da cui sia derivata una malattia professionale».

7.2 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Approvato *Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «e del territorio» inserire le seguenti: «o relativi alla tutela dell'incolumità pubblica».*

7.3

I RELATORI

Respinto *Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «a loro vantaggio o nel loro interesse» con le altre: «nel loro diretto ed esclusivo vantaggio ed interesse».*

7.4

CARUSO Antonino, Bucciero

Respinto *Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «esercita, anche di fatto» con le altre: «comunque svolge funzioni ed esercita».*

7.5

CARUSO Antonino, Bucciero

Respinto *Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da chi è sottoposto alla direzione e alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la*

commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;» *con le altre*: «quando il reato risulta essere stato commesso da persona addetta a funzioni subordinate e discende da operato della stessa che risulti non essere stato sottoposto a controllo e vigilanza nelle forme prescritte;».

7.6

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «prevedere» inserire la seguente: «comunque». **Respinto**

7.7

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «dell'ente» con le altre: «del soggetto». **Respinto**

7.8

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Respinto

7.9

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «gli enti» con le altre: «i soggetti indicati nell'alinea del presente comma». **Respinto**

7.10

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche nella forma per equivalente». **Respinto**

7.11

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche nella forma per equivalente». **Id. em. 7.12**

7.12

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, alla lettera g), al numero 1), sostituire le parole: «chiusura temporanea», con le altre: «chiusura anche temporanea» e al numero 3), sostituire le parole: «interdizione temporanea» con le altre: «interdizione anche temporanea». **Approvato**

7.13

I RELATORI

Approvato *Al comma 1, alla lettera g), dopo il numero 5), inserire il seguente: «5-bis) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi».*

7.14

I RELATORI

Approvato *Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere d), f) e g) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alla lettera a) commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo».*

7.15

I RELATORI

Approvato *Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera g), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere d) e f) e, nei casi più gravi, l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera g) diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera g) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera i)».*

7.16 (Testo corretto)

I RELATORI

Approvato *Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

m-bis) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere d), f) e g) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nella lettera a) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;».

7.17

I RELATORI

Approvato *Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

m-bis) prevedere l'istituzione di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma».

7.18

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

Approvato

«m-bis) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a m), di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta; disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota a seguito del recesso avvenga con apprezzamento della stessa secondo il criterio del maggior valore con riferimento al momento immediatamente precedente a quello in cui si è verificato il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità oppure a quello in cui la liquidazione ha luogo; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei soggetti di cui sopra, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera g), n. 3, debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio.»

7.19 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

Approvato

«m-bis) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche private e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a m), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi; disciplinare analogamente a quanto sopra le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;».

7.20

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

Approvato

«m-bis) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a m), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha de-

terminato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito».

7.21

CARUSO Antonino, BUCCIERO

ARTICOLO 8
NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Art. 8.

(Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui gli organi giurisdizionali nazionali possono richiedere che la Corte di giustizia delle Comunità europee si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del suo primo protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni organo giurisdizionale possa richiedere che la Corte di giustizia si pronunci in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad esso e relativa all'interpretazione della Convenzione e del suo primo protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per pronunciare sentenza;

b) adottare le ulteriori norme di attuazione e quelle di coordinamento eventualmente necessarie.

EMENDAMENTO

Non posto
in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

8.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLI 9, 10 E 11
NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 9.

Approvato

(Autorità responsabile)

1. Il Ministero della giustizia – Direzione generale degli affari penali è designato quale autorità responsabile per le finalità di cui all'articolo 11 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

Art. 10.

Approvato

(Esercizio delle deleghe)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 7 e 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere.

ARTICOLO 11
NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 11.

Approvato

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3, non si applicano ai reati ivi previsti, nonché a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO

Ritirato *Sopprimere l'articolo.*

11.1

CARUSO Antonino

ARTICOLO 12
NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Art. 12.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.3915.Emendamento 7.2 (Nuovo testo)-Caruso Antonino e Bucciero	150	148	000	022	126	075	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.3915.Emendamento 7.5 - Caruso Antonino e Bucciero	153	151	000	022	129	076	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.3915.Emendamenti 7.11 e 7.12 - Caruso Antonino e Bucciero - Centaro e altri	149	148	000	023	125	075	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.3915.Emendamento 7.19 (Nuovo testo) - Caruso Antonino e Bucciero	149	148	008	132	008	075	APPR.
5	NOM.	Disegno di legge n.3915.Emendamento 7.20 - Caruso Antonino e Bucciero	149	148	005	143	000	075	APPR.
6	NOM.	Disegno di legge n.3915.Emendamento 7.21 - Caruso Antonino e Bucciero	149	148	008	127	013	075	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0835 del 10-05-2000 Pagina 1

Totale votazioni 6

(F) = Favorevole
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario
(P) = Presidente(A) = Astenuto
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	M	M	M	M	M	M
ALBERTINI RENATO	C	C	C	F	F	F
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	F	F	C
ANDREOTTI GIULIO	C	C	C		F	
ANGIUS GAVINO	C	C	C	F	F	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	C	C	F		F
BARBIERI SILVIA	M	M	M	M	M	M
BARRILE DOMENICO	C	C	C	F	F	C
BASINI GIUSEPPE	F	F				
BASSANINI FRANCO	M	M	M	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C	F		F
BATTAGLIA ANTONIO	F	R				
BEDIN TINO	C	C	C	C	F	F
BERGONZI PIERGIORGIO	C	C	C	F	F	F
BERNASCONI ANNA MARIA	M	M	M	M	M	M
BERTONI RAFFAELE	M	M	M	M	M	M
BESOSTRI FELICE CARLO	M	M	M	M	M	M
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO				F	F	F
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C		F	F	F
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	F	F	F	F	F	F
BISCARDI LUIGI	C	C	C	F	F	F
BO CARLO	M	M	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	F	F	C
BONFIETTI DARIA	C	C	C	F	F	A
BORRONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C	F	C
BOSI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	F	F	F
BRUTTI MASSIMO	C	C	C	F	F	F

Seduta N. 0835 del 10-05-2000 Pagina 2

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	F	F	F
BUCCIERO ETTORE	F	F	F	F	F	F
CABRAS ANTONIO	C	C	C	F	F	F
CADDEO ROSSANO	C	C	C	F	F	F
CALVI GUIDO	C	C	C	F	F	F
CAMERINI FULVIO	C	C	C	F	F	F
CAMO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	F
CAPALDI ANTONIO	C	C	C	A	A	C
CAPONI LEONARDO	C	C	C	F	F	F
CARCARINO ANTONIO	M	M	M	M	M	M
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	F	F	F
CARPINELLI CARLO	C	C	C	F	F	F
CARUSO ANTONINO	F	F	F	F	F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	F	F	F
CAZZARO BRUNO	C	C	C	F	F	F
CECCHI GORI VITTORIO	M	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	F	F	F	F	F	F
CIONI GRAZIANO	C	C	C	C	F	A
CONTE ANTONIO	C	C	C	F	F	C
CORRAO LUDOVICO	M	M	M	M	M	M
CORTELLONI AUGUSTO	C	C	C	F	F	F
CORTIANA FIORELLO	C	C	C	F	F	F
COVIELLO ROMUALDO	C	C	C	F	F	F
CUSIMANO VITO			F			
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	F	F	F
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	F	F	F
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	F	F	F
DANIELI PAOLO	F			F	F	F
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	F	F	F
DE CAROLIS STELIO	M	M	M	M	M	M
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C	F	F	A
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0835 del 10-05-2000 Pagina 3

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
DE LUCA ATHOS	C	C	C	F	F	F
DE LUCA MICHELE	C	C	C	F	F	F
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	F	F	F
DEMASI VINCENZO	F	F	F	F	F	F
DE ZULUETA TANA	C	C	C	F	F	F
DIANA LINO	M	M	M	M	M	M
DIANA LORENZO	C	C	C	F	F	F
DI BENEDETTO DORIANO	C	C		C	F	F
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C	F	F	F
DI PIETRO ANTONIO	C	C	C	F	F	F
DOLAZZA MASSIMO	M	M	M	M	M	M
DONDEYNAZ GUIDO		C	C	F	F	F
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	F	F	F
D'URSO MARIO	M	M	M	M	M	M
DUVA ANTONIO	C	C	C	F	F	A
ELIA LEOPOLDO	C	C	C	A	F	C
FALOMI ANTONIO	C	C	C	F	F	F
FASSONE ELVIO	C	C	C	F	F	A
FAUSTI FRANCO					F	
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	F	F	F
FIGURELLI MICHELE	C	C	C	F	F	F
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C	F	F	F
FLORINO MICHELE	F	F	F	F	F	
FOLLIERI LUIGI	C	C	C	A	A	C
FOLLONI GIAN GUIDO	C	C	C	F	F	F
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	M	M	M	M	M
FUSILLO NICOLA	M	M	M	M	M	M
GAMBINI SERGIO	C	C	C	F	F	F
GIARETTA PAOLO	C	C	C	F	F	F
GIOVANELLI FAUSTO	C	C	C	F	F	F
GRUOSSO VITO	C	C	C	F	F	F

Seduta N. 0835 del 10-05-2000 Pagina 4

Totale votazioni 6

(F) = Favorevole
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario
(P) = Presidente(A) = Astenuto
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
GUBERT RENZO	F	F	F	F	F	F
GUERZONI LUCIANO	C	C	C	F	F	F
IULIANO GIOVANNI	C	C	C	F	F	F
JACCHIA ENRICO	M	M	M	M	M	M
LARIZZA ROCCO	C	C	C	F	F	F
LAURIA BALDASSARE	C	C	C	C	F	F
LAURIA MICHELE	M	M	M	M	M	M
LAURICELLA ANGELO	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	R					
LAVAGNINI SEVERINO	M	M	M	M	M	M
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M
LO CURZIO GIUSEPPE	C	C	C	F	F	F
LOIERO AGAZIO	M	M	M	M	M	M
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	C	C	F	F	F
LORETO ROCCO VITO	M	M	M	M	M	M
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	M	M	M	M	M	M
MACERATINI GIULIO	F	F	F	F	F	F
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	F	F	F
MAGGI ERNESTO	F	F	F	F	F	F
MAGGIORE GIUSEPPE		C		F	F	F
MAGNALBO' LUCIANO	F	F	F	F	F	F
MANCONI LUIGI	M	M	M	M	M	M
MANZELLA ANDREA	C	C	C	F	F	F
MANZI LUCIANO	C	C	C	F	F	F
MARCHETTI FAUSTO	C	C	C	A	F	F
MARINI CESARE	C	C	C	F	F	F
MARINO LUIGI	C	C	C	F	F	F
MARITATI ALBERTO GAETANO	C	C	C			
MARTELLI VALENTINO	M	M	M	M	M	M
MASCONI GIUSEPPE	C	C	C	F	F	F
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C	F	F	F
MELE GIORGIO	C	C	C	F	F	F

Seduta N. 0835 del 10-05-2000 Pagina 5

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
MELONI FRANCO COSTANTINO	C	C	C	F	F	F
MICELE SILVANO	C	C	C	F	F	F
MIGNONE VALERIO	C	C	C	F	F	F
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C	F	F	F
MISSERVILLE ROMANO	C					
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	F	F	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C	F	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	F	F	F
MULAS GIUSEPPE		F	F	F	F	F
MUNDI VITTORIO	C	C	C	C	F	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	F	F	F
NAPOLI ROBERTO	C	C	C	F	F	F
NAVA DAVIDE	C	C	C	F	F	F
NIEDDU GIANNI	C	C	C	F	F	F
PACE LODOVICO	F	F	F	F	F	F
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C	F	F	F
PALUMBO ANIELLO	M	M	M	M	M	M
PAPINI ANDREA	M	M	M	M	M	M
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	F	F	A
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	F	F	F
PAROLA VITTORIO	C	C	C	F	F	F
PASQUALI ADRIANA	F	F	F	F	F	F
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	F	F	F
PASSIGLI STEFANO	M	M	M	M	M	M
PELELLA ENRICO	C	C	C	F	F	F
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	C	F	F	F
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C	F	F	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C	C	A	A	C
PETTINATO ROSARIO	C	C	C	F	F	F
PIANETTA ENRICO	M	M	M	M	M	M
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	F	F	F
PICCIONI LORENZO	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0835 del 10-05-2000 Pagina 6

Totale votazioni 6

(F) = Favorevole
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario
(P) = Presidente(A) = Astenuto
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
PILONI ORNELLA	M	M	M	M	M	M
PINGGERA ARMIN		C		F	F	
PINTO MICHELE	C	C	C	A	A	C
PIZZINATO ANTONIO	C	C	C		F	F
PORCARI SAVERIO SALVATORE			F	F	F	F
PREDA ALDO	C	C	C	F	F	F
PROVERA FIORELLO	M	M	M	M	M	M
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE			F	F	F	F
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C	F	F	C
RIGO MARIO	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	C	F	F
RIZZI ENRICO	M	M	M	M	M	M
ROBOL ALBERTO	M	M	M	M	M	M
ROCCHI CARLA	M	M	M	M	M	M
ROGNONI CARLO	P	P	P	P	P	P
RONCHI EDOARDO (EDO)	C	C	C			
RUSSO GIOVANNI	C	C	C	F	F	F
RUSSO SPENA GIOVANNI		C	C	A	A	A
SALVI CESARE	M	M	M	M	M	M
SARACCO GIOVANNI	C	C	C	F	F	A
SARTO GIORGIO	C	C	C	F	F	F
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	C	C	F	F	F
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	C	F	F	F
SELLA DI MONTELUCE NICOLÒ	F	F	F	F	F	F
SENESE SALVATORE	C	C	C	F	F	F
SMURAGLIA CARLO	C	C	C	F	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	F	F		F	F	F
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	C	C	F	F	C
STANISCIÀ ANGELO	M	M	M	M	M	M
TAPPARO GIANCARLO	C	C	C	F	F	F
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M	M	M
TERRACINI GIULIO MARIO	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0835 del 10-05-2000 Pagina 7

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	C	F	F	F
TOIA PATRIZIA	M	M	M	M	M	M
TRAVAGLIA SERGIO	F	F	F			
VALENTINO GIUSEPPE		F	F	F		
VALLETTA ANTONINO	C	C	C	F	F	F
VEDOVATO SERGIO	C	C	C		F	F
VEGAS GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F
VELTRI MASSIMO	C	C	C	F	F	F
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C	F	F	F
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	C	C	F	F	F
VILLONE MASSIMO	C	C	C	F	F	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	F	F	F
VIVIANI LUIGI	C	C	C	F	F	F
VOLCIC DEMETRIO	C	C	C	F	F	F
ZECCHINO ORTENSIO	M	M	M	M	M	M
ZILIO GIANCARLO	C	C	C	A	F	C

Insindacabilità, non luogo a deliberare

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, nella seduta del 9 maggio 2000, l'esame della richiesta avanzata dal senatore Centaro il 18 gennaio 2000, tesa alla valutazione della sua posizione nell'ambito del procedimento penale n. 859/99 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo, al fine di valutare l'eventuale sussistenza di profili di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Lo stesso senatore Centaro ha successivamente trasmesso alla Giunta il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo ha disposto l'archiviazione del procedimento penale pendente nei suoi confronti.

La Giunta ha preso atto pertanto che non vi è più luogo per alcuna ulteriore deliberazione da parte degli organi del Senato.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa, il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

Deputati FRATTINI ed altri. – «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni» (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Su richiesta della 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

CARUSO Antonino e BUCCIERO. – «Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco» (4490).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge: «Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova» (4566), già deferito, in sede deliberante, alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 8 maggio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alle procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobili di terza generazione.

Detto parere sarà trasmesso alla 8^a Commissione permanente.

Interrogazioni

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – (Già 4-18944)

(3-03654)

ASCIUTTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che in questi giorni è emersa una grave problematica riguardante il personale assunto a tempo determinato, con incarico trimestrale, presso la scuola pubblica, con riferimento preciso alla città di Perugia e provincia;

tenuto conto, infatti, che tale personale non docente è stato assunto secondo i regolari termini di legge tramite l'ufficio di collocamento e che ad oggi tuttavia non ha ancora percepito nemmeno una delle legittime mensilità di stipendio pur avendo concluso il secondo mese di assunzione; visto:

che tale personale provvede a proprie spese agli oneri che l'adempimento dell'incarico comporta con riferimento specifico a spese di trasporto (in molti casi la spesa mensile si aggira intorno alle 500.000 lire mensili per coprire il costo del carburante necessario alla percorrenza dei tratti di strada che il raggiungimento del posto di lavoro obbliga a percorrere);

che, oltre alla dovuta mensilità, il Ministero in indirizzo non ha nemmeno provveduto alla erogazione di un contributo minimo utile se non altro a coprire le suddette spese di trasporto;

considerato che il provveditore agli studi della città di Perugia, interrogato sulle motivazioni di tale ingiustificabile ritardo, ha risposto che il Ministero della pubblica istruzione non ha al momento disponibilità in termini di copertura finanziaria,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di risolvere tale incresciosa situazione che vede lo Stato nel deprecabile ruolo di sfruttatore dei propri cittadini e se non si ritenga opportuno per il futuro fare in modo che episodi di tale gravità non abbiano più a verificarsi.

(3-03655)

BETTONI BRANDANI, MARRI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il TG2 nell'edizione notturna del 10 maggio 2000 ha riportato la notizia che ad Arezzo si svolgerebbero nei fine settimana gare clandestine di corse di auto nel tratto Scopetone-Palazzo del Pero,

gli interroganti chiedono di sapere se ciò corrisponda a verità e, in caso affermativo, quali provvedimenti di urgenza si intenda assumere al fine di salvaguardare vite umane e di reprimere eventuali reati.

(3-03656)

LASAGNA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ha previsto la trasformazione dei reati che si verificano nell'ambito della navigazione da penali ad amministrativi;

che il suddetto decreto non ha tenuto conto delle distinzioni previste dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente la navigazione da diporto;

che non sono stati elencati i limiti entro cui applicare le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo, causando nell'applicazione della norma una disparità di valutazione, ai fini dell'applicazione della sanzione, tra il diportista e i professionisti della navigazione;

che, inoltre, non è stato previsto un periodo transitorio nell'applicare le suddette norme che hanno penalizzato i diportisti che sono stati condannati penalmente prima dell'entrata in vigore del decreto e che ora si trovano a dover pagare multe da navigazione professionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire urgentemente modificando il decreto legislativo in questione e i sopra indicati limiti al fine di sanare una situazione che multa il diporto amatoriale a livello di navigazione professionale (traghetti, petroliere, pescherecci).

(3-03657)

BRIGNONE. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che con il decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 viene introdotta la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio per tutto il settore alimentare;

che per quanto concerne il settore vinicolo la suddetta depenalizzazione dei reati (precedentemente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nonché dalle leggi n. 460 del 1987 e n. 164 del 1992), con conseguente applicazione di sanzioni amministrative, è di tale entità da portare le piccole e medie imprese alla chiusura dell'attività, qualora dovessero trovarsi nelle condizioni di infrazione;

che l'applicazione della sanzione amministrativa, mentre nel campo alimentare ha favorito la semplificazione e lo snellimento delle re-

lative procedure, per ciò che concerne il settore vinicolo non consente di accettare l'errore conclamatamente accidentale;

considerato:

che il vino di cantina con origine in vigneto, quindi privo di qualunque sofisticazione, è un alimento «vivo», che a causa del cambiamento di temperatura, del trasferimento e dell'invecchiamento può subire una precipitazione improvvisa di tartrati che, a loro volta, modificano il colore e provocano un'acidità leggermente inferiore a quella prevista dal disciplinare di produzione;

che il regime sanzionatorio paradossalmente introduce una forma sperequativa tra chi incorre nella suddetta infrazione, in maniera fraudolenta, e chi, lavorando onestamente, incorre in errore per cause accidentali,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto espresso in premessa, non si ritenga opportuno rivedere i parametri sanzionatori, commisurandoli al valore commerciale dei prodotti in questione ed alla reale gravità del reato.

(3-03658)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ROBOL. – *Al Ministro degli affari esteri.* – (Già 3-03538)

(4-19182)

COLLA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che, secondo indiscrezioni circolanti fra la comunità locale, un gruppo di insegnanti della scuola elementare statale di Pontenure, in provincia di Piacenza, avrebbe redatto e sottoscritto un documento interno allo scopo di indurre il consiglio d'istituto ad adottare una delibera che introduca «il divieto di concedere aree del plesso scolastico per iniziative sociali e culturali condotte da parroci ed educatori di religione cattolica»;

che tale iniziativa sarebbe in contrasto con la concessione da parte del preside di uno spazio al di fuori dell'edificio scolastico, da utilizzarsi esclusivamente in orario prescolastico, in cui il parroco del paese ed alcuni alunni hanno potuto ritrovarsi in forma del tutto volontaria per un momento di socializzazione, caratterizzato da attività musicali e canore;

considerato:

che l'eco di tali indiscrezioni ha suscitato profonda indignazione fra i cittadini di Pontenure, i quali necessitano di risposte chiare ed immediate;

che tali occasioni di socializzazione non hanno mai rappresentato alcuna intenzione discriminatoria; al contrario, ne va attestata la grande valenza sotto il profilo di una formazione culturale fondata sui valori della famiglia, della vita, della pace e della solidarietà, cioè di principi che sono connaturati all'essere umano al di là di ogni scelta religiosa;

che l'azione di protesta condotta dagli insegnanti succitati, se confermata, rappresenterebbe un fatto di eccezionale gravità, soprattutto se si

sottolinea il carattere volontario degli incontri, il regolare permesso dei genitori, nonché l'utilizzo di aree al di fuori degli spazi dedicati all'attività didattica;

che il pluralismo della scuola pubblica non lo si tutela sopprimendo i momenti di incontro socio-culturale, ma offrendo le stesse opportunità a tutti i soggetti di ogni credo, razza e colore;

che un'eventuale chiusura degli spazi offerti dalla scuola pubblica per i momenti di socializzazione, oltre che sottrarre aree spesso difficilmente sostituibili per i piccoli centri, provocherebbe il progressivo inaridimento dell'istituzione scolastica stessa, portandola verso un modello ad esclusiva vocazione didattica a scapito dei valori educativi socio-culturali che rappresentano il pilastro fondamentale di ogni popolo e di ogni società,

l'interrogante chiede di sapere:

se i fatti riportati in premessa corrispondano a verità; in particolare, se realmente esista il documento suesposto e, eventualmente, da quali e quanti insegnanti sia stato sottoscritto;

quale sia l'orientamento del consiglio d'istituto e del provveditorato agli studi rispetto a tali evenienze e se tali organismi siano consapevoli dell'importanza dei momenti di socializzazione che la scuola può offrire;

quale sia l'orientamento del Governo rispetto a fatti analoghi a quelli succitati; in particolare, se non si ritenga opportuno rigettare l'impostazione che sarebbe fornita dal verificarsi dell'eventualità in premessa, cioè chiudere ogni forma di contatto fra scuola e società invece di promuoverne la continua interazione;

se vi siano leggi o disposizioni particolari che invitino i presidi delle scuole dell'obbligo a vietare l'utilizzo degli spazi offerti dall'edilizia scolastica per momenti di ritrovo di carattere religioso e/o socio-culturale, nel rispetto della pluralità;

quali siano le iniziative che si intenda assumere affinché si preven-
gano vicende di questo tipo che porterebbero esclusivamente a gravi
forme di attrito fra corpo insegnanti e cittadini e fra istituzioni religiose
e istituzioni scolastiche.

(4-19183)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che le Poste italiane hanno dato interpretazione restrittiva all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992;

che l'INPS, di contro, ha diramato la circolare n.37 del 1999 estensiva della stessa norma di legge che le Poste rifiutano di applicare;

che molti dipendenti delle Poste versano in uno stato di grave disagio per non poter usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza disponendo l'estensione anche al personale delle Poste della circolare INPS n. 37 del 1999.

(4-19184)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la direzione provinciale delle Poste di Lecce ha licenziato, in questi giorni, 51 lavoratori avventizi assunti a suo tempo per recapitare la posta urgente, telegrammi e raccomandate;

che il licenziamento è stato comminato oralmente, così come oralmente erano stati assunti quei lavoratori, alcuni anche dieci anni fa, con un rapporto di «prestazione d'opera», per il quale erano pagati 350 lire lorde a «pezzo» recapitato;

che questi lavoratori, pur essendo costretti a rispettare orari d'ufficio, non hanno mai avuto alcun diritto, quali straordinari, copertura assicurativa, ferie pagate, liquidazione e tredicesima;

che la decisione del licenziamento ha l'aspetto della rappresaglia in quanto una ventina di questi lavoratori avevano da poco intrapreso una lotta per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro, aprendo un contenzioso legale, confortati da alcuni precedenti giurisprudenziali che avevano costretto le Poste ad assumere i prestatori d'opera a tempo indeterminato;

che il licenziamento di questi 51 lavoratori atipici comporterà, tra l'altro, molti disservizi, per l'utenza, in quanto il loro lavoro dovrà essere svolto dai portalettere già pesantemente oberati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per porre rimedio ad una situazione che non fa certo onore alle Poste italiane e che inoltre crea enormi disagi e disservizi per l'utenza.

(4-19185)

DANIELI. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Per sapere:

quali siano i motivi per i quali è stata sospesa dal Ministero del tesoro la pratica relativa al finanziamento del Patto territoriale del basso Veronese e del Colognese (in provincia di Verona);

per quali motivi venga definita insufficiente la documentazione presentata negli atti e per quale motivo si consideri non esplicitata la copertura finanziaria dell'importo previsto per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

(4-19186)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Corpo di polizia municipale di Cava dei Tirreni (Salerno) lamenta una disparità di trattamento con le altre forze di polizia ad ordinamento civile per quanto attiene il trattamento di quiescenza;

che il dirigente generale dell'INPDAP, con nota n. 7 del 27 gennaio 2000, comunicava ai direttori degli uffici centrali e periferici, nonché agli enti interessati, che il personale delle polizie municipali, cui era stata attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, poteva accedere al pensionamento con i benefici previsti per le forze di polizia ad ordinamento civile;

che il predetto dirigente con nota n. 17 del 28 febbraio 2000 annullava la precedente comunicazione a seguito di intervenute osservazioni da parte dei Ministeri competenti,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i motivi che hanno indotto il dirigente ad emettere la nota n. 17 del 28 febbraio 2000;

se si ritenga opportuno rivedere quest'ultima decisione atteso che i servizi espletati dagli operatori delle polizie municipali – muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza – hanno le caratteristiche proprie degli appartenenti alle altre forze di polizia.

(4-19187)

DOLAZZA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che l'informazione dei primi giorni di maggio 2000 ha dato notizia che «la Cassazione richiama il Ministero dell'interno a tenere sotto controllo i comportamenti del personale alle sue dipendenze e rivolge un monito affinché non siano tollerati agenti della polizia di Stato dagli spiriti esaltati e spacconi che vanno in giro e accidentalmente sparano con la pistola d'ordinanza decorata con scritte naziste»;

che profonda impressione ha suscitato l'episodio verificatosi nella notte fra il 5 ed il 6 maggio 2000 nel quartiere romano di Testaccio ove, a conclusione dell'inseguimento di alcuni giovani extracomunitari autori di rapine ed intimidazioni, una pattuglia di agenti della polizia di Stato è stata costretta a far fuoco su uno dei fuggiaschi il quale aveva minacciato con una pistola (poi risultata una copia perfetta della «Beretta» d'ordinanza della polizia di Stato), ferendolo; gettatosi nel fiume per sottrarsi alla cattura, il malvivente è stato tratto in salvo dagli agenti i quali non avevano esitato a affrontare la corrente e le acque contaminate del Tevere; il giovane è poi deceduto all'ospedale;

che le circostanze del fatto sintetizzato al precedente capoverso, anche per gli approfondimenti da parte della stampa, già dopo 48 ore erano del tutto chiarite; è indubbio che gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito il loro dovere inappuntabilmente e non sono imputabili di eccessi poiché la pistola puntata contro di essi dal malvivente era una replica perfetta dell'arma in dotazione alla polizia di Stato, non rico-

noscibile, soprattutto di notte, come una riproduzione, soprattutto non v'è dubbio alcuno che, se gli agenti della polizia di Stato non si fossero impegnati a fondo nell'inseguimento evitando le drammatiche fasi conclusive della vicenda, non sarebbe stato possibile formulare nei loro confronti alcun rilievo né addebito d'omissione; il comportamento dei due agenti della polizia di Stato è pertanto da considerare esemplare e meritevole di elogio;

che, a conferma di voci circolanti da alcuni giorni, i giornali del 9 maggio 2000 hanno dato notizia che l'agente della polizia di Stato il quale nella notte fra il 5 ed il 6 maggio 2000 ha esploso il colpo di pistola ferendo l'extracomunitario (il quale gli puntava una pistola solo successivamente risultata un copia della «Beretta» d'ordinanza) è stato iscritto sul registro degli indagati della procura della Repubblica di Roma con l'ipotesi «di eccesso colposo di legittima difesa»; secondo informazioni di cui non è stato possibile all'interrogante accertare la fondatezza, indagini da parte della procura della Repubblica di Roma sarebbero in atto anche a carico di altri agenti della polizia di Stato partecipanti all'operazione, per i quali sarebbe in corso l'emanazione del provvedimento di sospensione dal servizio;

che notoriamente a Roma, salvo esigue eccezioni, l'interpretazione della legge rimbalza fra l'inerzia della procura della Repubblica a favore di tesi, teorie ed interessi governativi, l'ultragarantismo del sindaco nei confronti degli extracomunitari e dei rom e la tradizionale vocazione dei superiori enti della polizia di Stato a scaricare ogni responsabilità e a non adottare iniziative non conformi al *look* politico contingente; sulla base di questa premessa non si può non nutrire preoccupazioni sul rischio che l'osservanza della legge anziché limitarsi ad adempimenti formali si risolva nei confronti di appartenenti alla polizia di Stato meritevoli d'avere compiuto fino in fondo il proprio dovere in danni morali, materiali ed economici;

che il Ministro dell'interno non ha dato riscontro all'atto di sindacato ispettivo n. 4-18608 presentato il 15 marzo 2000, con cui, fra l'altro, si prospettava come «nelle caotiche condizioni della Roma giubilare non si può fare a meno di notare il crescente esibirsi, in aree rigorosamente pedonali del centro storico, di pattuglie dei vari Corpi di polizia con automezzi e motociclette di recente dotazione ed elevato costo. Il comportamento di questo personale è definibile contemplativo – assenza di copricapo, spesso sigaretta in bocca, atteggiamento ammiccante verso la componente turistica femminile, lunghe permanenze all'interno di locali di ristorazione – e di totale insensibilità nei confronti delle dilaganti e palesi attività teppistiche di vario genere, in atto in particolare nei luoghi di maggiore attrattiva turistica»;

che, in mancanza di efficaci predisposizioni di carattere ispettivo da parte del Ministero dell'interno l'indesiderabile fenomeno sintetizzato nell'atto di sindacato ispettivo n. 4-18608 e riportato al precedente capoverso risulta in accentuazione (con effetti negativi anche sullo scorrimento del traffico pedonale) sia per effetto della persistente omissione di efficaci

predisposizioni ispettive (contrariamente alle assicurazioni fornite nel gennaio 1999 al Parlamento del predecessore dell'attuale Ministro dell'interno, sia per la tendenza da parte degli organismi della polizia di Stato a non conferire appropriati riconoscimenti al personale che si distingue positivamente nell'espletamento del proprio dovere, come starebbe a dimostrare il seguito della vicenda svoltasi a Roma nella notte fra il 5 ed il 6 maggio 2000,

si chiede di conoscere:

nell'ipotesi in cui risultassero fondate le riportate informazioni relative ad eccessi nell'interpretazione della legge, nel corso degli accertamenti circa i fatti in questione, da parte della procura della Repubblica di Roma nei confronti degli agenti della polizia di Stato coinvolti nella vicenda svoltasi a Roma fra il 5 ed il 6 maggio 2000, quali iniziative (oltre alla consueta richiesta di patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato) il Ministro dell'interno abbia adottato o conti di adottare a tutela dei diritti, dell'interesse economico, della dignità e della buona coscienza dei due citati agenti della polizia di Stato e se, considerato quello che risulta inequivocabile come lo svolgimento dei fatti, il Ministro dell'interno ritenga di conferire ai due agenti un premio o un qualsiasi riconoscimento per l'esemplare espletamento del loro dovere;

quale misura il Ministro dell'interno abbia adottato o conti di adottare in adempimento alle raccomandazioni della Corte di cassazione riportate in premessa;

quale sia la valutazione del Ministro della giustizia sull'esigenza che nei confronti degli agenti della polizia di Stato in questione la procura della Repubblica di Roma si attenga scrupolosamente agli adempimenti richiesti dal rispetto dalla legge, senza assumere atteggiamenti o adottare provvedimenti, alla soglia dell'illegalità, ispirati dall'eccesso garantismo nei confronti di extracomunitari e rom, corrispondente all'alone pubblicitario di molti esponenti della maggioranza di Governo, alti magistrati, *media* e sedicenti intellettuali;

se il Ministro dell'interno ritenga si stroncare la spirale di disaffezione in atto fra gli appartenenti alla polizia di Stato, con devastanti conseguenze sul servizio e sulla disciplina, per la persistente omissione di ogni controllo e di ogni valutazione di merito o di demerito circa il comportamento degli stessi appartenenti alla polizia di Stato e per la mancata attivazione di un efficiente servizio ispettivo;

se l'onorevole Ministro dell'interno non ritenga di allontanare da incarichi di responsabilità, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero i dirigenti non provenienti dalla carriera di polizia e privi di concreta e documentabile esperienza dell'attività di polizia.

(4-19188)

MARINO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il comune di Napoli sta approntando un impegnativo «Programma urbano di parcheggi» per la riorganizzazione dei flussi veicolari nella città;

che nell'ambito del programma è previsto un parcheggio in via Nuovo Tempio, che assume un ruolo strategico essenziale per tutto il trasporto legato all'area nord di Napoli;

che a tale proposito il comune di Napoli, in data 16 febbraio 2000, per il tramite dell'assessore alla mobilità, ha già inoltrato presso il Ministero della difesa l'invito a valutare l'opportunità di arretrare il muro di cinta dell'aeroporto in modo da rendere utilizzabile l'area, di proprietà del demanio dello Stato-Aeronautica, necessaria alla realizzazione del parcheggio,

si chiede di sapere quale risposta si intenda fornire al comune di Napoli, impegnato in una profonda e difficile opera, che presenta risvolti di grande importanza sociale ed economica per quell'area e di razionalizzazione del trasporto pubblico e privato sul territorio comunale.

(4-19189)

MILIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che da oltre un mese nei locali in cui è ospitato l'ufficio notifiche degli atti giudiziari di Palermo è stata sospesa l'erogazione della energia elettrica per morosità venendosi così a determinare la parziale inagibilità degli uffici che costringe tutt'ora gli ufficiali giudiziari ad accettare soltanto quegli atti con scadenza nelle quarantotto ore successive alla ricezione;

che tale situazione che non accenna a modificarsi ha determinato un evidente grave pregiudizio per tutti gli utenti di tale servizio che si riflette, necessariamente, sul funzionamento, peraltro già precario dell'amministrazione della giustizia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale grave situazione di parziale paralisi in cui versa l'ufficio notifiche di Palermo – certamente non per responsabilità degli addetti – e quali iniziative intenda adottare per rimuovere tale intollerabile disservizio.

(4-19190)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la legge che istituisce la parità scolastica comprende, tra le istituzioni scolastiche non statali che possono richiedere il riconoscimento, anche gli istituti istituiti dagli enti locali;

che le scuole comunali per l'infanzia istituite dagli enti locali sono presenti in numerosi comuni del territorio nazionale e soprattutto nei grandi comuni del Nord e del Centro e in numerose situazioni coprono le esigenze di almeno un terzo dell'utenza cittadina, fino ad arrivare a punte di copertura del cinquanta per cento;

che la legge sulla parità individua tra i criteri per il riconoscimento degli istituti paritari il possesso dell'abilitazione «statale» all'insegnamento per il personale docente;

che la stessa legge mette sullo stesso piano gli istituti privati e quelli istituiti dagli enti locali;

che le istituzioni scolastiche degli enti locali si avvalgono di personale che è stato regolarmente reclutato in base alla normativa che regola le assunzioni negli istituti degli enti locali;

che gran parte del personale docente degli istituti degli enti locali non possiede l'abilitazione statale, essendo stato assunto dall'ente locale in base ad un concorso pubblico *ad hoc*;

che la normativa in materia di parità non potrà applicarsi alla maggior parte delle scuole comunali per l'infanzia a causa della non idoneità del personale docente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in sede di emanazione dei regolamenti di attuazione della legge sulla parità, intenda prendere atto della oggettiva diversità delle modalità di reclutamento e di inquadramento del personale degli istituti degli enti locali rispetto a quello delle scuole private.

(4-19191)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la Cooperativa attori e tecnici che occupa il «Teatro Vittoria» ha numerose attività giudiziarie pendenti con la società Real Cine Vittoria sas proprietaria dell'immobile;

che il contratto a suo tempo stipulato è scaduto il 14 maggio 1998;

che il pretore di Roma ha fissato l'esecuzione dello sfratto per il 31 gennaio 1999;

che detta intimazione, con pedissequo provvedimento pretorile, munito di clausola esecutiva apposta dalla competente cancelleria il 7 febbraio 1997 in calce al provvedimento stesso è stata notificata alla Cooperativa attori e tecnici in data 25 febbraio 1997;

che nel frattempo è andato anche in decisione, e se ne attende la sentenza, il giudizio R.G. 2436/93 promosso dalla Real Cine Vittoria davanti al tribunale civile di Roma per sentire pronunciare la risoluzione del contratto di affitto di azienda stipulato il 27 marzo 1986 per inadempimento della convenuta o in via subordinata, sentir dichiarare cessato detto contratto alla data del 14 maggio 1992 per scadenza del termine concordato;

che in ogni caso la Cooperativa attori e tecnici è di fatto stata condannata all'immediata restituzione dell'azienda cinematografica ed al risarcimento dei danni nella misura da quantificarsi;

che la causa è stata ritenuta a sentenza all'udienza del 9 giugno 1999 e si è ora in attesa del deposito della stessa sentenza;

che si è resa necessaria una complessa attività giudiziaria dovuta al mancato rilascio dell'immobile da parte della Cooperativa attori e tecnici alle scadenze di legge;

che la situazione di occupazione abusiva dell'immobile è inoltre diventata pericolosissima e precaria a seguito dell'intimazione dei vigili del fuoco di mettere il locale a norma, dopo che il Ministero dell'interno

ha posto un termine perentorio alla messa a norma di tutte le attività di pubblico spettacolo ancora in possesso del nulla-osta provvisorio;

che l'avviso è stato consegnato alla Cooperativa attori e tecnici nel dicembre scorso con l'elenco dei lavori da eseguire per la messa a norma: lavoro stimato in circa 400 milioni;

che i lavori non sono stati ancora eseguiti e quindi l'immobile non è munito di un valido certificato prevenzione incendi dei vigili del fuoco, certificazione necessaria ad ottenere l'agibilità da parte della prefettura;

che la Cooperativa attori e tecnici quindi, ed è solo una delle molteplici e gravi inadempienze che hanno incrinato il rapporto contrattuale, non solo ha utilizzato il locale per 12 anni senza essere munita di un valido certificato di prevenzione incendi, ma continua a mantenere il locale fuori norma, circostanza che renderebbe vana ogni richiesta di indennizzo alla società di assicurazione in caso d'incendio;

che è ancor più grave la situazione se si considera che la cooperativa continua a sublocare l'immobile per comizi elettorali contravvenendo sia al contratto stipulato con la società locatrice che a tutti i criteri contenuti nell'articolo 1 del decreto ministeriale (intervento finanziario per le attività teatrali);

che il sopracitato decreto ministeriale definisce i criteri per i quali si ha diritto a sovvenzioni per «Team stabiliti ad iniziativa pubblica» in presenza di esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti, direttamente gestita ed idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

che il Dipartimento dello spettacolo – Uff. III Ripartizione I del Ministero per i beni e le attività culturali, dopo un'analisi durata circa due mesi, ha deciso di approvare nuovamente per il prossimo triennio i contributi a favore della Cooperativa attori e tecnici in considerazione del fatto che le rappresentazioni teatrali vengono svolte «normalmente»,

l'interrogante chiede di sapere se si ritenga opportuno erogare finanziamenti anche a coloro che non sono in possesso di un regolare contratto di affitto restando comunque anche fuori legge per quanto riguarda la messa in norma dei locali stessi.

(4-19192)

SERENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel Trevigiano sono in spaventoso aumento le rapine nelle case e nelle ville private;

che i malcapitati vengono sequestrati e segregati, a volte persino seviziati nella propria abitazione, sino a razzia completata, dopo di che i delinquenti si allontanano portando via la refurtiva consistente in gioielli e oggetti di valore e persino in automobili;

che il volume della refurtiva impone che la stessa venga poi ricollocata sul mercato degli antiquari e dei gioiellieri oltreché nel traffico di auto rubate;

che secondo le testimonianze gran parte di queste incursioni notturne vengono compiute da cittadini extracomunitari clandestini,

l'interrogante chiede di sapere:

come si intenda fermare il fenomeno che potrebbe colpire chiunque, ivi incluse persone anziane o inermi;

come si intenda indagare seriamente sul traffico di merci rubate, gioielli e pezzi di arte o antiquariato e auto per individuare i responsabili delle azioni criminali;

come si intenda potenziare la presenza nella provincia di Treviso delle forze di polizia preposte al controllo del territorio;

come si intenda tutelare i cittadini da questo quotidiano e impunito assalto della delinquenza.

(4-19193)

SPECCHIA, MAGGI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che i centri per l'impiego hanno sostituito gli uffici di collocamento;

che in provincia di Brindisi si registrano carenze di diverso tipo e difficoltà come denunciato, nei mesi scorsi, dalle organizzazioni sindacali;

che, in particolare, mancano strumenti di lavoro (timbri, fotocopiatrici, supporti informatici eccetera); gli organici non sono stati adeguati e non si ha notizia di iniziative per la formazione e riqualificazione del personale; i locali di alcune sezioni decentrate presentano carenze igieniche;

che questa situazione vanifica di fatto la funzione dei centri per l'impiego,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-19194)

VALENTINO, BONATESTA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e per gli affari regionali.* – Premesso:

che il Ministero dell'industria in data 10 aprile 2000 ha autorizzato la messa in esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato con rifiuti della potenza di circa 14 MW presso l'area ASI del comune di Montalto di Castro (Viterbo) in località Due Pini;

che l'impianto in questione dovrebbe entrare in funzione entro il 1° maggio 2003;

che il decreto di autorizzazione del 10 aprile 2000 è stato assunto nonostante il parere negativo della ASL di Viterbo-sezione II che in data 23 marzo 2000 individuava una serie di carenze nelle procedure adottate nonchè la mancanza di valutazione di impatto ambientale;

che la Conferenza dei servizi del 16 marzo 2000, nel cui ambito si è deciso di esprimere un parere favorevole al decreto, si è tenuta prescindendo dagli apporti della regione Lazio, così come risulta non interpellata la provincia di Viterbo;

che l'unanimità che avrebbe caratterizzato tale Conferenza dei servizi, rilevata nella parte motiva del decreto autorizzativo n. 094 del 2000, appare strumentale atteso che l'unanimità indicata è fittizia poichè alla Conferenza in questione non avrebbero partecipato tutti gli aventi diritto nè sarebbero stati assunti i loro pareri;

che tutte le irregolarità rilevate evidenziano un clima di illegittimità che sostanzialmente permea di sè la decisione assunta dal direttore generale competente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalla quale trarrebbe beneficio soltanto la società Montalto Ambiente spa, partecipata per il 20 per cento dal comune di Montalto di Castro;

che il presidente di tale società, peraltro, sarebbe parente del sindaco di Montalto di Castro, Sacconi, e che tale parentela pare abbia sensibilmente agevolato i rapporti fra la giunta comunale e la Montalto Ambiente spa,

si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per verificare l'eventuale illegittimità del decreto autorizzativo in discussione nonchè la sussistenza di un nesso fra la situazione di illegittimità paventata e l'autorizzazione di cui è beneficiaria la Montalto Ambiente spa;

se non si ritenga opportuno, che venga accertata l'esistenza di legami di parentela fra il sindaco Sacconi ed il presidente della società Montalto Ambiente e se tali legami abbiano inciso sui rapporti intercorsi tra la società e il comune di Montalto di Castro.

(4-19195)

WILDE, PREIONI, BRIGNONE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che nel 2006 in Piemonte e particolarmente a Torino si svolgeranno le Olimpiadi invernali ed è quindi necessario pianificare da subito sia le iniziative utili a preparare gli atleti per raggiungere il miglior risultato possibile in quella manifestazione sia le strutture organizzative e tecniche;

che la scadenza statutaria del consiglio federale della FISI è fissata al 30 giugno 2000 e che a tutt'oggi non è stata convocata l'assemblea elettiva, quindi sono superati i tempi tecnici per il rispetto dei termini;

che alcuni organi di stampa hanno riportato che il CONI non avrebbe dato risposta alle istanze presentata dai comitati regionali (Lombardia, Piemonte, Alto Adige, Veneto, Friuli, eccetera) della Federazione degli sport invernali, tendenti ad ottere i chiarimenti per poter indire le elezioni federali che sarebbero state «sospese» dal CONI medesimo in attesa dell'approvazione dei nuovi statuti;

che alcuni comitati regionali della FISİ (Federazione italiana degli sport invernali) hanno rappresentato le enormi difficoltà logistiche, ma ancora il notevole aumento dei costi nell'applicazione delle nuove direttive;

che lo svolgimento delle Olimpiadi nella città subalpina deve essere il più trasparente possibile e che i ritardi organizzativi non possono che produrre grave danno economico e di immagine, oltre che difficoltà di pianificazione delle attività agonistiche, col rischio di procedere a successive affrettate «correzioni», con provvedimenti d'urgenza che, in quanto tali, sono sospettabili di scarsa trasparenza,

gli interroganti chiedono di sapere:

come intenda attivarsi il Ministro in indirizzo al fine di evitare i dannosissimi prospettati ritardi e quali siano le reali motivazioni che rallentano i tempi tecnici di convocazione delle assemblee relative ai comitati regionali FISİ;

ai fini della trasparenza amministrativa ed organizzativa della Olimpiadi invernali del 2006, come intenda attivarsi in merito il CONI e quali priorità intenda rispettare.

(4-19196)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia.* – Premesso:

che l'amministrazione dell'ASI, che da anni si sta dimostrando incapace dal punto di vista gestionale, ha manifestato recentemente la più completa inettitudine perfino nell'organizzazione logistica del personale;

che a quanto è dato sapere infatti il 2 maggio 2000 è avvenuto il trasferimento del personale dell'ASI in una nuova sede sita in viale Liegi a Roma, del tutto inadeguata in termini di spazio, costringendo parte del personale a rimanere nella sede di via Eustachio, la cui anomala procedura di locazione sono state già oggetto dell'atto di sindacato ispettivo 4-12491;

che è da rilevare altresì che l'amministrazione dell'ASI, a causa della mancata disdetta di locazione, è costretta peraltro a mantenere il fitto della vecchia sede della presidenza in via di Villa Patrizi fino al 2001, completamente vuota ed inutilizzata;

che la nuova sistemazione del personale, avvenuta in netto contrasto con precedenti deliberazioni del consiglio d'amministrazione che raccomandavano il contenimento delle spese di locazione e una sistemazione in un'unica sede di tutto il personale, ha rappresentato peraltro un'ennesima discriminazione per il personale stesso ed un'ulteriore occasione per porre a disposizione di consulenti e distaccati da altri enti uffici, a detrimento del personale effettivo dell'ASI e nella più perversa logica clientelare,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali ragioni l'amministrazione dell'ASI abbia ritenuto opportuno procedere ad un costosissimo trasferimento nella sede di viale Liegi in Roma, dal momento che il personale in sostanza è rimasto sistemato in più sedi, con l'ulteriore aggravio che una di queste resta completamente inutilizzata;

se lo strano trasferimento di cui in premessa sia da ascrivere ad insipienza dell'amministrazione o piuttosto ad altre motivazioni, su cui non sarebbe superflua un'opportuna indagine, tanto più che la sede locata è stata scelta a trattativa privata e non sulla base di una regolare gara d'appalto;

a quanto ammontino le spese complessive di locazione dell'ASI e se su di esse vi siano rilievi del collegio dei revisori dei conti e/o accertamento su eventuali sussistenze di maggiori ed incomprensibili danni per l'erario;

se la sede di Washington dell'ASI continua ad essere pagata in modo irregolare ed anomalo dalla Comsat nell'ambito di un lucroso contratto di consulenza, come già è stato posto in evidenza in un precedente atto di sindacato ispettivo.

(4-19197)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il «Sole 24 ore» del giorno 6 maggio 2000 riporta un articolo dal titolo «Il CONI si appella al Governo: sgravi fiscali per sopravvivere», nel quale si annuncia che il CONI è con l'acqua alla gola anche per la voracità dello Stato sugli introiti sul Totocalcio che sono precipitati dai 3.341 miliardi del 1991 ai 1.193 del 1999; al 1° gennaio 2000 con l'abolizione dell'imposta sugli spettacoli ogni 100 lire giocate il fisco ne incassa 29, mentre la quota del CONI è scesa dal 26,5 per cento del 1965 al 23 per cento, per cui, il presidente del CONI Petrucci richiederebbe il ritorno all'aliquota del 1965;

che con la richiesta del presidente del CONI si potrebbero recuperare già oltre 70 miliardi nel bilancio 2000, al quale sarebbero tra l'altro già stati apportati tagli per 42 miliardi;

che in realtà la richiesta più pressante riguarderebbe il diritto fisso di 100 lire su ogni colonna giocata in base alla legge n. 412 del 1991, di cui il CONI vorrebbe far stornare nelle proprie casse le 65 lire attualmente incamerate dallo Stato, il che permetterebbe di incamerare altri 170 miliardi così da rimettere i conti in pareggio;

che per l'ennesima volta si è di fronte a richieste di salvataggio di enti dello Stato che producono bilanci negativi, ma non si è ancora presa alcuna decisione sugli eventuali provvedimenti da intraprendere nei confronti di quei dirigenti che hanno permesso di arrivare a questi risultati; il malgoverno del CONI è stato evidenziato dalle numerosissime richieste di indagini ispettive dello scrivente, molte delle quali sono strettamente legate ad istruttorie tuttora aperte presso le varie procure, non ul-

tima quella del comitato provinciale del CONI di Roma e che trova ripetizioni ad altri comitati provinciali; il problema non è quindi solo di bilancio ma è soprattutto morale, visto che gli uomini che gestiscono l'ente sono sempre gli stessi e compaiono più volte nelle stesse istruttorie, grazie al consolidato principio legato all'autonomia operativa dell'ente,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano verificare attentamente i bilanci di previsione e consultivi del CONI che vengono ridimensionati da minori introiti sul Totocalcio e se non ritengano che prima di procedere ad eventuali concessioni non si debba, come è nelle competenze dei Ministri in indirizzo, verificare attentamente le variazioni di spesa per singoli capitoli;

se la Corte dei conti sia al corrente delle istruttorie aperte presso alcuni comitati provinciali, che evidenziano sperpero di denaro pubblico od utilizzo improprio dello stesso, e se i Ministri in indirizzo non intendano cautelarsi in merito, vista la sostanziale già dimostrata assenza in merito al controllo;

che fine abbia fatto il gioco sulle scommesse della Formula Uno che in base alla preventiva attuazione aveva permesso di inserire nel bilancio preventivo (2000) entrate che a tutt'oggi sarebbero inesistenti.

(4-19198)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03656, dei senatori Bettoni Brandani e Marri, sulle corse automobilistiche clandestine;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03654, del senatore Sella Di Monteluca, sulla concessione in prestito ad altre mostre di alcune opere d'arte esposte alla Galleria Borghese di Roma;

3-03655, del senatore Asciutti, sull'assunzione di personale con incarico trimestrale nelle scuole pubbliche di Perugia e provincia.

Interrogazioni, ritiro

Sono state ritirate le interrogazioni 4-19111 e 4-19112, del senatore Camber.

